

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 agosto 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 13.

Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19. (20R00193) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 27 marzo 2020, n. 2.

Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l'Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell'ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti. (20R00194) Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 2020, n. 3.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni. (20R00195) ... Pag. 35


LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 2020, n. 4.

Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività. (20R00196) Pag. 48

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 1.

Misure urgenti per la ripresa dell'attività economica e sociale a seguito dell'emergenza COVID-19. Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019. (20R00192) Pag. 52





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 13.

Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 S5 del 29 maggio 2020)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale, si adottano misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione, volte a favorire il riavvio delle attività produttive.

TITOLO II MISURE FINANZIARIE

Art. 2.

Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti S.p.a.

1. La Giunta regionale è autorizzata alla rinegoziazione dei prestiti contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei limiti della durata complessiva di trenta anni.

2. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.

Art. 3.

Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Modifiche all'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7

1. In considerazione degli effetti derivanti dalla sospensione delle attività economiche per effetto della pandemia, l'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - legge di stabilità regionale 2020) è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Norma finanziaria). — 1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un "Fondo per la riduzione strutturale della pressione

fiscale", iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è determinata in euro 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022.».

Art. 4.

Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani

1. Il Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani di cui all'art. 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte S.p.a, è ridotto di euro 2.000.000,00 ed introitato nel bilancio regionale.

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato E dell'art. 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7

1. Ai fini della riprogrammazione pluriennale delle entrate derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., l'allegato E, di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), contenente la destinazione in spesa delle risorse per investimenti, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 6.

Sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito

1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.


2. Le quote capitale sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento. La sospensione non deve rendere necessario il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire le modifiche del piano di ammortamento.

3. Le economie derivanti dalla sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito vengono destinate alla parziale copertura delle spese di cui all'art. 18 comma 1.

Art. 7.

Anticipazioni Fondo di rotazione

1. Al fine di incrementare la velocità di circolazione ed immissione della liquidità nel sistema economico piemontese connessa all'emergenza Covid-19, la Giun-



ta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità regionale, a valere sulla sezione finanziaria del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), con le modalità previste all'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2014») ed al regolamento attuativo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 (Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

Art. 8.

Convenzioni per operazioni di cessione del credito

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le principali società di factoring con assunzione, da parte delle stesse società, del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito accordati al cedente per ciascun debitore, con la possibilità, da parte del cedente, di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.

Art. 9.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022) è sostituito dal seguente:

«2. È istituita una misura straordinaria per il sostegno ed il rafforzamento dei servizi educativi a beneficio delle famiglie con minori da zero a sei anni, avente una dotazione di euro 15.000.000,00, collocata in appositi capitoli di spesa, a valere per euro 8.854.000,00 sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e per euro 6.146.000,00 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, per l'anno 2020».

Art. 10.

Sostituzione degli allegati alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 8

1. L'allegato 1, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 8/2020, è sostituito dall'allegato B alla presente legge.

2. L'allegato 2, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/2020, è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

3. L'allegato 3, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 8/2020, è sostituito dall'allegato D alla presente legge.

4. L'allegato 4, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 8/2020, è sostituito dall'allegato E alla presente legge.

5. L'allegato 5, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/2020, è sostituito dall'allegato F alla presente legge.

Art. 11.

Contributi a sostegno della capitalizzazione delle imprese

1. Allo scopo di contribuire alla ripresa economica e al riavvio delle attività economiche, la Regione eroga contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese rientrate nei parametri dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società che, al fine di proseguire e rilanciare l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e attraverso uno specifico progetto di investimento e sviluppo, effettuano un'operazione di aumento di capitale sociale di importo minimo pari a euro 50.000,00 e massimo pari a euro 250.000,00.

3. L'aumento di capitale di cui al comma 2, ai fini dell'agevolazione, può essere effettuato da soci interni o esterni alle società, che siano persone fisiche, persone giuridiche o fondi d'investimento.

4. La percentuale dei contributi di cui al comma 1 è pari:
a) al 30 per cento per aumenti di capitale fino a euro 150.000,00;

b) al 25 per cento per apporti da euro 151.000,00 ad euro 250.000,00;

5. L'importo massimo da erogarsi non può essere superiore ad euro 62.500,00.

6. Non possono accedere ai contributi di cui al comma 1 le società quotate in borsa.


7. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, vengono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i requisiti di accesso ai contributi di cui al comma 1.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto l'importo di euro 1.000.000,00 nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, a cui si fa fronte con le risorse stanziare nell'ambito della stessa missione 14, programma 14.03 (Ricerca e Innovazione).

Art. 12.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19), la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».



Art. 13.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale
15 maggio 2020, n. 12*

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2020, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

Art. 14.

*Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale
15 maggio 2020, n. 12*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 12/2020, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto). — 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, nell'esercizio 2020, con delibera dell'Assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2445, comma 3, del codice civile, a ridurre il proprio capitale sociale, nel limite massimo di 15 milioni di euro, destinando pari importo agli ulteriori settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.

2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) sotto riportata:

- a) 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- b) 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- c) 47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine per un importo pari a euro 1.500,00;
- d) 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine per un importo pari a euro 1.500,00;
- e) 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti per un importo pari a euro 1.500,00;
- f) 47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) per un importo pari a euro 1.500,00;
- g) 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) per un importo pari a euro 1.500,00;
- h) 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- i) 47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

l) 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

m) 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

n) 47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;

o) 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;

p) 47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame per un importo pari a euro 1.500,00;

q) 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame per un importo pari a euro 1.500,00;

r) 47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione per un importo pari a euro 1.500,00;

s) 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione per un importo pari a euro 1.500,00;

t) 47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico per un importo pari a euro 1.500,00;

u) 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico per un importo pari a euro 1.500,00;

v) 47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza per un importo pari a euro 1.500,00;

w) 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza per un importo pari a euro 1.500,00;

x) 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti per un importo pari a euro 1.500,00;

y) 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti per un importo pari a euro 1.500,00;

z) 47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;

aa) 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico per un importo pari a euro 1.500,00;

bb) 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n. c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;


cc) 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

dd) 47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

ee) 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

ff) 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

gg) 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero per un importo pari a euro 1.500,00;



hh) 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero per un importo pari a euro 1.500,00;

ii) 47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori per un importo pari a euro 1.500,00; *jj*) 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori per un importo pari a euro 1.500,00;

kk) 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

ll) 47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) per un importo pari a euro 1.500,00;

mm) 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) per un importo pari a euro 1.500,00;

nn) 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

oo) 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante per un importo pari a euro 1.500,00;

pp) 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante per un importo pari a euro 1.500,00;

qq) 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici per un importo pari a euro 1.500,00;

rr) 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici per un importo pari a euro 1.500,00;

ss) 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

tt) 47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria per un importo pari a euro 1.500,00;

uu) 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria per un importo pari a euro 1.500,00;

vv) 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;

ww) 47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio per un importo pari a euro 1.500,00;

xx) 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio per un importo pari a euro 1.500,00;

yy) 47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria per un importo pari a euro 1.500,00;

zz) 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) per un importo pari a euro 1.500,00;

aaa) 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato per un importo pari a euro 1.500,00;

bbb) 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi per un importo pari a euro 1.500,00;

ccc) 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori per un importo pari a euro 1.500,00;

ddd) 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere per un importo pari a euro 1.500,00;

eee) 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) per un importo pari a euro 1.500,00;

fff) 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti per un importo pari a euro 1.500,00;

ggg) 47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari per un importo pari a euro 1.500,00;

hhh) 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari per un importo pari a euro 1.500,00;

iii) 47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari per un importo pari a euro 1.500,00;

jjj) 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo per un importo pari a euro 1.500,00;

kkk) 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) per un importo pari a euro 1.500,00;

lll) 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;

mmm) 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi per un importo pari a euro 1.500,00;

nnn) 79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività, di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;

ooo) 79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;

ppp) 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento per un importo pari a euro 1.500,00;

qqq) 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;

rrr) 95.2 Riparazione di beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro 1.500;

sss) 95.21 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro 1.500,00;


ttt) 95.21.0 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro 1.500,00;

uuu) 95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro 1.500,00;

vvv) 95.22 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio per un importo pari a euro 1.500,00;

www) 95.22.0 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio per un importo pari a euro 1.500,00;

xxx) 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;



yyy) 95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio per un importo pari a euro 1.500,00;

zzz) 95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;

aaaa) 95.23.0 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili per un importo pari a euro 1.500,00;

bbbb) 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili per un importo pari a euro 1.500,00;

cccc) 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria per un importo pari a euro 1.500,00;

dddd) 95.24.0 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria per un importo pari a euro 1.500,00;

eeee) 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento per un importo pari a euro 1.500,00;

ffff) 95.24.02 Laboratori di tappezzeria per un importo pari a euro 1.500,00;

gggg) 95.25 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;

hhhh) 95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;

iiii) 95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;

jjjj) 95.29 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;

kkkk) 95.29.0 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;

llll) 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali per un importo pari a euro 1.500,00;

mmmm) 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) per un importo pari a euro 1.500,00;

nnnn) 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie per un importo pari a euro 1.500,00;

oooo) 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso per un importo pari a euro 1.500,00;

pppp) 95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00.

3. Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2021.

4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

5. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), uno stanziamento pari a euro 15.000.000,00.

6. Gli oneri di cui al comma 5 trovano copertura nelle risorse derivanti dalla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., secondo le modalità previste al comma 1, riacquisite al bilancio regionale mediante incremento delle previsioni di entrata del Titolo 05 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 100 (Alienazione di attività finanziarie) ed iscritte nell'allegato contabile di cui all'art. 36 della deliberazione legislativa (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) approvata dal Consiglio regionale il 27 maggio 2020.

7. Nella fase transitoria prevista dall'art. 2445, comma 3, del codice civile, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata ad utilizzare la propria liquidità, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri.

8. Finpiemonte S.p.a. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2»

Art. 15.

Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale 15 maggio 2020, n. 12

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale n. 12/2020, è inserito il seguente:


«Art. 4-ter (Riutilizzo delle economie). — 1. Le economie derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 4-bis possono essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.»

Art. 16.

Bonus una tantum a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva

1. Al fine di favorire la ripartenza dell'attività sportiva penalizzata dalla chiusura forzata dovuta all'emergenza da Covid-19, si autorizza la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto non superiore a euro 4.000,00, fino a un ammontare complessivo di euro 4.350.000,00, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi, alle federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella Regione Piemonte.

2. Le procedure ed i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in considerazione del numero dei tesserati e della attività di gestione di impianti.



3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante risorse iscritte nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Art. 17.

Sostegno all'associazionismo e all'indotto del settore culturale - Solidarietà Cultura

1. Per favorire la salvaguardia e il riavvio delle attività culturali sul territorio piemontese nella fase di post emergenza da Covid-19, si autorizza la concessione di un «bonus» una tantum a fondo perduto non superiore a euro 4.000,00 a favore dei soggetti del comparto che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), alle imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa nella Regione Piemonte e che operano in ambito culturale e dell'indotto a supporto delle attività del comparto.

2. Le procedure e i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 3.000.000,00, trovano copertura nelle risorse già stanziati per l'anno 2020 nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spesa corrente) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Art. 18.

Rilancio degli investimenti in edilizia

1. Al fine di favorire la ripartenza dell'attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio regionale, in considerazione dell'emergenza da Covid-19, nell'esercizio 2020 sono stanziati euro 26.000.000,00 a favore dei comuni.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1, destinato ai comuni a beneficio dei cittadini e delle imprese, copre una quota del contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come determinato dal comune in relazione al titolo abilitativo, fino a un massimo di euro 50.000,00; lo stanziamento non può superare oltre il 50 per cento per la nuova edificazione e raggiunge il 100 per cento negli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Sono esclusi i contributi di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

3. Per la quota del contributo di cui al comma 2, dovuta dalle imprese, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

4. La quota del contributo di cui al comma 2, non coperta dallo stanziamento regionale, rimane in capo al titolare dell'intervento che la corrisponde al comune, secondo quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

5. I proventi dei comuni derivanti dallo stanziamento regionale di cui al comma 1, sono destinati, esclusivamente e senza vincoli temporali, a quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

6. L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata a successivo provvedimento della Giunta regionale, da approvare sentita la commissione consiliare competente.

7. Alla copertura di quanto previsto al comma 1, si provvede per l'anno 2020 con le risorse definite nell'art. 36.

Art. 19.

Riprogrammazione risorse ex Gescal per ripristino e manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dei comuni e delle agenzie territoriali per la casa

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione ad essa spettanti in materia di edilizia sociale ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, provvede, mediante appositi provvedimenti attuativi della Giunta regionale, alla riprogrammazione delle risorse derivanti dalla ex Gescal ancora disponibili presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. su apposito conto corrente intestato alla Regione Piemonte a seguito dell'accordo di programma del 14 aprile 2001, dando necessaria comunicazione delle linee di indirizzo che si intendono adottare al competente Ministero delle infrastrutture.


2. Le risorse di cui al comma 1, relative a programmi costruttivi non ancora amministrativamente e contabilmente conclusi, vengono messe a disposizione degli enti attuatori, nel rispetto della destinazione originaria allo scopo del ripristino e della manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dei comuni e delle agenzie territoriali per la casa per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede attraverso una regolarizzazione delle pratiche ancora aperte con gli enti pubblici coinvolti secondo criteri di semplificazione amministrativa e di collaborazione tra pubbliche amministrazioni a fini di pubblico interesse.

Art. 20.

Sostegno alle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali

1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19 sono stanziati euro 2.000.000,00 da iscriversi nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 a favore delle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali aventi sede legale ed operanti in Piemonte, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi



a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema ed informatica) e della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale).

2. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con una quota delle risorse definite dall'art. 3.

Art. 21.

Interventi a sostegno dell'offerta turistica

1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, gravemente danneggiata a seguito dell'emergenza da Covid-19, la Regione incrementa la dotazione del fondo regionale istituito dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) per la qualificazione dell'offerta turistica, finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale degli interventi, in coerenza con l'art. 5 della predetta legge.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, utilizzabili a fondo perduto e quantificati in euro 6.000.000,00 per l'anno 2021, sono da iscriversi nella missione 07 (Turismo), programma 07.02 (Politica regionale unitaria per il turismo -solo per le Regioni), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

3. Alla copertura di quanto previsto al comma 2 si provvede per l'anno 2021 con le risorse di cui all'art. 30, comma 1 e da riduzione di spesa di cui all'art. 36.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Bonus turismo una tantum a fondo perduto). — 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza da Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali e attrezzature imposti dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, con delibera del Consiglio di amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di euro 10.734.375,00, a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, gestite in forma imprenditoriale, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.

2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nell'allegato A "Bonus turismo".

3. Le singole imprese devono risultare attive e aperte ai turisti, avere la sede legale e operativa nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del re-

gistro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2021.

4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

5. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'allegato E della legge regionale n. 7/2018.

6. Finpiemonte S.p.a. è individuata come soggetto gestore delle risorse ed è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.

7. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto all'art. 5.».

Art. 23.

Sostegno alle destinazioni e al marketing turistico - Riparti turismo

1. Per favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19, attraverso azioni di monitoraggio, comunicazione, promozione, marketing e di sostegno alle attività degli operatori del comparto, la Regione adotta misure straordinarie a favore dei consorzi e delle società consortili di cui alla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

2. Le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di campagne promozionali per il rilancio turistico della Regione e il riavvio economico dell'intera filiera del comparto, sia con iniziative a titolarità regionale, sia con la concessione di contributi a favore di consorzi e società consortili di cui alla legge regionale n. 14/2016.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento delle azioni di cui al comma 2.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati nella misura massima di euro 2.000.000,00 per l'annualità 2020, sono da iscriversi nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

5. Alla copertura di quanto previsto al comma 4 si provvede con le risorse derivanti dalla riduzione di spesa di cui all'art. 31.

Art. 24.

Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo

1. Per favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19, attraverso azioni di sostegno della domanda turistica e degli operatori del comparto, la Regione promuove l'assegnazione di voucher vacanze.



2. Le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla definizione e alla messa in atto di una campagna di sostegno alla fruizione delle destinazioni turistiche della Regione attraverso la messa a disposizione di voucher vacanze, utilizzabili da turisti anche nell'ambito di pacchetti vacanza, per trascorrere più di un pernottamento presso le strutture alberghiere ed extralberghiere, di cui uno a carico della Regione, o per fruire di servizi turistici in loco scontati nella misura massima del 50 per cento grazie all'intervento regionale, nel periodo compreso dall'avvio operativo dell'iniziativa e fino al 31 dicembre 2021.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove la definizione di accordi con gli operatori turistici e della ricettività attraverso i consorzi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 14/2016, che a tal fine possono avvalersi di loro soggetti associati o partecipati, senza l'aggravio di oneri a carico della Regione, né il riconoscimento di commissioni e di ogni altra forma di ricarico tra le parti interessate, nonché avvalendosi della collaborazione delle società consortili di cui alla stessa legge e di Finpiemonte S.p.a. quale soggetto gestore. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 2, quantificati nella misura massima di euro 5.000.000,00 per l'annualità 2020, sono da iscriversi nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

5. Alla copertura di quanto previsto al comma 4 si provvede con le risorse definite nell'art. 36.

Art. 25.

Sostegno alle attività sociali svolte nei centri semi-residenziali per disabili

1. Si autorizza uno stanziamento di euro 2.000.000,00 a favore degli enti titolari dei presidi semi-residenziali per disabili operanti sul territorio regionale, al fine di promuovere la riapertura delle attività a seguito dell'interruzione causata dalla pandemia da Covid-19.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti pubblici e privati, attraverso procedure selettive di finanziamento o tramite riparto agli enti gestori dei servizi socio assistenziali, previa determinazione da parte della Giunta regionale delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi.

3. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'art. 35 per euro 2.000.000,00 da iscriversi nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Art. 26.

Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori

1. È costituito presso Finpiemonte S.p.a. un fondo di sostegno al reddito, sotto forma di contributo una tantum, per le lavoratrici ed i lavoratori che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore e che hanno subito una riduzione della retribuzione a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa, nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020, a seguito dell'emergenza da Covid-19.

2. Per dare attuazione a quanto previsto al comma 1 sono stanziati euro 10.000.000,00 sulla missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

3. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse con le risorse di cui all'art. 36.

Art. 27.

Finanziamento al Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza da Covid-19

1. È istituito il Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza da Covid-19, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera j) e 43 comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).

2. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto, per l'anno 2020, uno stanziamento di euro 5.000.000,00 nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.


3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura nelle risorse di pari importo allocate in Finpiemonte S.p.a. derivanti da economie e da procedimenti di revoca di somme indebitamente percepite dalle imprese di cui al Fondo interventi previsti dal IV, V e VI bando della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), riacquisite nel bilancio regionale ed iscritte nell'allegato contabile di cui all'art. 36.

Art. 28.

Sostegno agli oneri di finanziamento delle imprese

1. La Regione sostiene le micro, piccole e medie imprese piemontesi che hanno attivato finanziamenti presso banche e intermediari abilitati alla concessione del credito per far fronte alla carenza di liquidità generata dalla contrazione dell'attività di impresa conseguente ai provvedimenti urgenti adottati dal Governo per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

2. Il sostegno della Regione è rappresentato da contributi a fondo perduto erogati alle imprese allo scopo di ridurre gli oneri connessi ai finanziamenti da esse ottenuti.



3. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto, per l'anno 2020, uno stanziamento di euro 10.900.000,00 nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

4. Alla copertura di quanto previsto al comma 3 si provvede con le risorse di cui all'art. 36.

Art. 29.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) le parole «bilancio di previsione finanziario 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di previsione finanziario 2020-2022.».

Art. 30.

Sospensione rate cooperative a proprietà indivisa. Modifiche all'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28

1. Dopo il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quale misura straordinaria di sostegno finanziario in relazione all'emergenza Covid-19, sono sospesi i versamenti relativi al 2020 nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto, previa comunicazione alla competente struttura regionale, entro il 30 giugno 2020, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono avvalersi della moratoria. La rata sospesa deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 senza oneri aggiuntivi. Limitatamente all'anno 2020, è conseguentemente sospesa l'applicazione del comma 4 alla rata in scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre 2020 alle cooperative che hanno regolarmente comunicato la modalità della sospensione entro il termine del 30 giugno.».

2. Dopo l'art. 15 della legge regionale 28/1976, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis (Norma transitoria). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3-bis, hanno efficacia limitatamente all'anno 2020 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2021, sono automaticamente abrogate.».

Art. 31.

Sospensione pagamento canoni di concessione demaniale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2

1. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici lacuali afferenti al trasporto di merci e di persone, la Giunta regionale, in accordo con le gestioni

associate, sospende il pagamento dei canoni di concessione demaniale di cui all'art. 4, comma 1, lettera j). Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna gestione associata.».

Art. 32.

Contributi per la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi

1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, sono stanziati euro 300.000,00 a favore di enti pubblici o associazioni convenzionate, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»).

2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura con le risorse di cui all'art. 36.

Art. 33.

Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati e cooperative agricole

1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, sono stanziati euro 300.000,00 a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, di cooperative di società di capitali a partecipazione maggioritaria, di cooperative agricole e associazioni di produttori negli interessi sui prestiti fino a dodici mesi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione, di cui all'art. 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricolture e foreste).


2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle risorse di cui all'art. 36.

Art. 34.

Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole per interventi nel settore agricolo

1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, per l'esercizio 2020, sono stanziati euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 come contributi a favore delle aziende agricole piemontesi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo.

2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle risorse di cui all'art. 36.



Art. 35.

Altre entrate di natura occasionale legate all'emergenza da Covid-19

1. Finpiemonte S.p.a. è autorizzata a destinare una quota dell'utile conseguita nel 2019, pari a euro 1.014.452,00. Le risorse sono iscritte nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 400 (Altre entrate da redditi da capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

2. Le risorse dell'Associazione delle fondazioni di origine bancarie del Piemonte, quantificate in euro 2.000.000,00, sono iscritte nel titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 104 (Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

3. Le risorse derivanti dalla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo per iniziative in campo sanitario e culturale pari ad euro 600.000,00 sono iscritte nel titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 104 (Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private) del bilancio di previsione finanziari 2020-2022.

Art. 36.

Variazione di bilancio

1. È approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di competenza e di cassa, unitamente ai correlati documenti contabili allegati alla presente legge (allegato H).

Art. 37.

Interventi regionali a sostegno del lavoro agile o smart working

1. La Regione, in attuazione della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o *smart working*, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro per il raggiungimento di obiettivi e risultati concordati, con l'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

2. La Regione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, concorre a sostenere, sviluppare e potenziare il lavoro agile, coordinando e sostenendo, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili:

a) sgravi contributivi o incentivi, destinati alle imprese che intendono stipulare contratti collettivi aziendali finalizzati alla conciliazione tra vita professionale e vita lavorativa e flessibilità organizzativa, per le mansioni compatibili a tale modalità di esecuzione del rapporto lavorativo, attraverso il lavoro agile;

b) sgravi contributivi o incentivi, destinati alle imprese che includono anche la conversione di contratti di lavoro, già stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

c) contributi e finanziamenti destinati alle seguenti finalità:

1) sostegno alla fruizione di servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), debitamente autorizzati al funzionamento ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), anche mediante la stipula di convenzioni con strutture già esistenti con disponibilità di posti;

2) sostegno alla fruizione di servizi di cura di familiari anziani o non autosufficienti o disabili anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti del territorio quali cooperative sociali o altre strutture che offrono servizi a prezzi calmierati;

3) sostegno all'erogazione di servizi aziendali, anche attraverso la creazione della figura del maggiordomo o del fattorino aziendale, oppure all'apertura di sportelli pratiche e per la consulenza fiscale o contributiva anche in convenzione con i centri di assistenza fiscale;

4) realizzazione di investimenti, acquisto di hardware e software e personalizzazione di applicazioni e integrazione con altri sistemi informativi aziendali, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività in *smart working*.

3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono indirizzati a incentivare le imprese e gli enti pubblici a stipulare nuovi contratti di lavoro agile o a convertire in tale modalità contratti di lavoro già stipulati in precedenza all'entrata in vigore della presente legge, attraverso sgravi contributivi o incentivi.

Art. 38.


Istituzione del Fondo regionale per il lavoro agile o smart working

1. La Regione istituisce il Fondo regionale per sostenere e potenziare la stipula di contratti di lavoro agile o *smart working*.

2. La gestione del Fondo avviene mediante stipula di apposito contratto con il soggetto gestore nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.

3. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto, per l'anno 2020, uno stanziamento di euro 500.000,00 nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

4. Gli oneri di cui al comma 3 trovano copertura con le risorse di pari importo di cui al Fondo interventi del IV, V e VI bando della legge n. 215/1992, allocato in Finpiemonte S.p.a., riacquisite nel bilancio regionale e iscritte nell'allegato contabile di cui all'art. 36.



Art. 39.

Sostegno digitale per la didattica a distanza

1. La Regione facilita l'interlocuzione tra i comuni e i principali provider di servizi internet al fine di attivare forme di solidarietà digitale finalizzate alla formulazione di proposte di abbonamento a tariffa ridotta o gratuite rivolte agli studenti meno abbienti.

Art. 40.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 24/2016 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disporre l'affidamento a Soris S.p.a. di altre attività di gestione e di riscossione, anche volontaria, dei tributi regionali, anche devoluti, ferma restando in ogni caso in capo alla Regione la titolarità delle banche dati e le funzioni di programmazione e controllo analogo.»

TITOLO III

SBUROCRATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, DEMANIO IDRICO E USO DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 41.

Deroghe all'art. 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) per i programmi di intervento approvati dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati nella misura del 40 per cento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un ulteriore 50 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50 per cento dei lavori e del 10 per cento o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Art. 42.

Misure di semplificazione per l'erogazione dei contributi ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18

1. Al fine di consentire la più rapida erogazione delle quote dei contributi concessi ai sensi della legge regionale n. 18/1984, fino al 31 dicembre 2021 la liquidazione e il

pagamento sono effettuati sulla base della presentazione di autocertificazione della stazione appaltante attestante la sussistenza delle condizioni richieste per la quota corrispondente, con esclusione della quota finale, per la quale deve essere presentata tutta la rendicontazione come previsto negli atti di finanziamento.

2. È autorizzato alle amministrazioni beneficiarie di contributi ai sensi della legge regionale n. 18/1984, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per far fronte alla maggiori spese connesse all'adozione delle misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

Art. 43.

Disposizioni in materia di canoni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile

1. Il termine per il versamento alla Regione dei canoni dovuti per l'annualità in corso per le concessioni del demanio idrico fluviale ai sensi del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni «Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12») è stabilito a novanta giorni dalla richiesta.

Art. 44.

Proroga della validità di provvedimenti

1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici) e della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Nonne in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49), in scadenza dopo il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020.


2. Il termine previsto nelle concessioni brevi rilasciate tra il 1° gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ai sensi del regolamento regionale 14/2004/R, decorre dall'inizio delle attività per le quali è stata rilasciata la concessione.

Art. 45.

Versamento dei canoni relativi all'uso delle acque pubbliche

1. La data di versamento dell'annualità 2020 del canone relativo all'uso delle acque pubbliche di cui agli articoli 12, comma 1 e 18, comma 2, lettera b) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è posticipata al 31 dicembre 2020.

2. È sospeso fino al 30 novembre 2020 l'inoltro da parte della struttura regionale competente delle richieste di pagamento relative al canone di concessione e al canone di attingimento per l'uso delle acque pubbliche di cui agli articoli 16, commi 1 e 4 e 18, compia 2, lettera a), della legge regionale n. 20/2002.



3. È posticipato al 31 dicembre 2020 il termine indicato nelle richieste di pagamento dei canoni di cui al comma 2, inoltrate dalla struttura regionale competente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

*Abrogazione dell'art. 16 della legge regionale
31 marzo 2020, n. 7*

1. L'art. 16 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022. Legge di stabilità regionale 2020) è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E COMMERCIO

Art. 47.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale
8 luglio 1999, n. 18*

1. Dopo la lettera *l*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è aggiunta la seguente:

«*l-bis.*) miglioramento e qualificazione di strutture ricettive, di impianti e di altre strutture per il turismo, gestite da imprese operanti nel turismo, anche attraverso interventi di sanificazione e acquisizione di attrezzature e dispositivi necessari per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria, compresi gli interventi ad essi funzionali.»

Art. 48.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale
8 luglio 1999, n. 18*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 18/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata minima di dieci anni, ad eccezione di quelle relative alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettera *l-bis*).».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 18/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il programma annuale di cui all'art. 5 determina le modalità con cui viene garantito il vincolo, nonché eventuali deroghe o durate temporali diversificate per la fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettera *l-bis*) e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento da parte della Giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).».

Art. 49.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale
22 novembre 2017, n. 18*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie) è aggiunto il seguente:

«*7-bis.* Al fine di sostenere la ripresa delle attività turistiche sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza da Covid-19, per l'anno finanziario 2020, gli importi destinati alla garanzia dei finanziamenti alle imprese private di cui al comma 2 sono destinati alla copertura del Bonus turismo una tantum a fondo perduto di cui all'art. 4-*bis* della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica).

Art. 50.

*Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale
12 novembre 1999, n. 28*

1. Al comma 1 dell'art. 18-*bis* della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) le parole «I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovracomunali della programmazione regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in numero non superiore agli ambiti stessi.» sono soppresse.

2. I commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 18-*bis* della legge regionale n. 28/1999 sono abrogati.

Art. 51.

*Inserimento dell'art. 18-ter nella legge regionale
12 novembre 1999, n. 28*

1. Dopo l'art. 18-*bis* della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter* (Distretti del commercio). — 1. La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente urbano di riferimento.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione dei distretti del commercio.

3. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio.



4. La struttura regionale competente in materia di commercio, verificata la rispondenza delle proposte comunali ai criteri e alle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, riconosce i distretti del commercio.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 500.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 500.000,00 per l'annualità 2021 trovano copertura nelle risorse già stanziati per gli anni 2020 e 2021 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.».

Art. 52.

Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid-19, con particolare riguardo agli esercizi di vicinato gravemente danneggiati dal contesto emergenziale, a far data dall'approvazione della presente legge la presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura di centri, trasferimento di sede, ampliamento di superficie degli esercizi di vendita, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alle relative disposizioni regionali di attuazione, è sospesa fino al 31 gennaio 2021, fatti salvi gli accordi di programma approvati.».

Art. 53.

Agevolazioni sulla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza connesse all'emergenza da Covid-19, i comuni e le province agevolano le nuove occupazioni di suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il posizionamento di opere contingenti e rimovibili.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 54.

Finalità

1. La Regione, nel richiamare integralmente finalità, principi e obiettivi contenuti nella legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e nel sottolineare in particolare il valore della cultura quale funzione pubblica, strumento di coesione, di promozione ed educazione sociale, di sviluppo economico delle comunità territoriali, intende contrastare gli effetti e le ricadute dell'emergenza da Covid-19 sul sistema culturale piemontese. A tal fine, adotta misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle

modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità.

2. Le disposizioni di salvaguardia di cui alla presente legge, oltre a quelle previste dalla legge regionale n. 11/2018, si applicano anche:

a) al Museo ferroviario piemontese, di cui alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo ferroviario piemontese);

b) agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti storici della resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino);

c) ai luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte);

d) alle Società operaie di mutuo soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di mutuo soccorso);

e) al Centro di documentazione nell'area della Benedicta, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Istituzione del Centro di documentazione nell'area della Benedicta nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

f) agli ecomusei del Piemonte, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte).

Art. 55.

Principi generali


1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 54, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 11/2018, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tiene conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell'attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;

b) sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative culturali per l'anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati;

c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);

d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione;



e) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno ispirate al principio di storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c), tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati;

f) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno relative ad ambiti tematici legati all'emergenza da Covid-19.

2. Per quanto concerne le imprese editoriali e le librerie di cui all'art. 28 della legge regionale n. 11/2018, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), considerata la specificità del comparto e degli interventi, provvede con le modalità ivi indicate, sentito il Comitato tecnico previsto per gli interventi di cui all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 11/2018.

3. Entro il 30 novembre 2020, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della cultura di cui all'art. 8 della legge regionale n. 11/2018 ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione, ridefinisce e adegua le modalità e i criteri di intervento per l'anno 2021, nel rispetto dei principi e degli obiettivi generali di cui al comma 1.

4. Il Programma triennale della cultura, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/2018, ha decorrenza dal triennio 2022-2024 e viene approvato nei tempi e con le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo.

Art. 56.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2018, n. 11

1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, la lettera a) del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) è sostituita dalla seguente:

«a) impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva è ubicata in un comune del Piemonte, che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri.»

Art. 57.

Monitoraggio

1. La Giunta regionale, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità semestrale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione delle misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione previste dal presente provvedimento per contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 58.

Finalità

1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, la rigenerazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente e l'attività delle imprese operanti nel settore edilizio e di prevenire negativi impatti occupazionali, sono stabilite misure straordinarie per la semplificazione dell'azione amministrativa e per il rilancio dell'edilizia.

Capo II

MISURE URGENTI E TEMPORANEE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA URBANISTICA E PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

Art. 59.

*Ambito temporale di applicazione
e disposizione transitoria*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano a far data dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2022.


2. Per i procedimenti pendenti alla data iniziale di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano per l'iter residuo fatto salvo quanto già istruito.

Art. 60.

Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali

1. Al fine di favorire l'approvazione delle varianti ai piani regolatori comunali di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), gli elementi essenziali di cui all'art. 14, comma 3-bis, della stessa legge, che corredano la proposta tecnica di progetto preliminare delle varianti strutturali, sono così semplificati:

a) la relazione illustrativa, di cui all'art. 14, primo comma, numero 1 della legge regionale n. 56/1977, che riporta in termini generali gli obiettivi della variante, la capacità insediativa residenziale vigente, le principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio e i rapporti, limitatamente alle parti oggetto della variante, con il piano territoriale regionale (PTR), i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o il piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM), i piani di settore e, con riferimento al piano paesaggistico regiona-



le (PPR), la bozza della relazione di verifica di coerenza secondo l'allegato B del regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R (Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte «Ppr», ai sensi dell'art. 8-bis, comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela e uso del suolo» e dell'art. 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr); riporta, altresì, il dimensionamento delle superfici territoriali e le destinazioni d'uso delle aree di nuova previsione;

b) gli allegati tecnici, comprendenti le indagini e le rappresentazioni cartografiche di cui all'art. 14, primo comma, numero 2 della legge regionale n. 56/1977, limitatamente a:

1) gli elaborati geologici, idraulici e sismici di cui all'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 56/1977, completi di tavole di analisi e sintesi; in questa fase non sono considerati elementi essenziali le schede relative alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza e la relazione-geologico tecnica relativa a tali aree;

2) la bozza della relazione e gli elaborati relativi agli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante qualora presenti;

c) le tavole di piano di cui all'art. 14, primo comma, numero 3, lettera b) della legge regionale n. 56/1977 comprendenti esclusivamente:

1) la planimetria del piano regolatore generale (PRG), redatta in scala non inferiore a 1:10.000, recante lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, le relative destinazioni d'uso e le modalità attuative; nella tavola, sono inoltre evidenziate le nuove previsioni, le previsioni vigenti non attuate, le eventuali aree oggetto di stralcio, le perimetrazioni di cui alla carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;

2) la tavola dei vincoli redatta in scala non inferiore a 1:10.000;

d) la bozza delle norme di attuazione di cui all'art. 14, comma 1, numero 4) della legge regionale n. 56/1977;

e) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Permane la facoltà per le amministrazioni comunali di optare per la redazione di una più completa documentazione in coerenza con i disposti dell'art. 14, comma 3-bis, della legge regionale n. 56/1977.

3. Non possono essere richieste ad alcun partecipante alle conferenze di copianificazione elaborati e documenti integrativi al di fuori di quelli previsti dal presente articolo.

Art. 61.

Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione

1. I termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti all'art. 15, comma 11, legge regionale n. 56/1977, sono ridotti di trenta giorni sia in caso di variante strutturale, sia in caso di variante generale; la proroga per la seconda conferenza

di copianificazione e valutazione, di cui all'art. 15, comma 12, della legge regionale n. 56/1977, è ridotta, di norma, a trenta giorni.

2. I termini previsti all'art. 11, commi 4 e 6, del regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R (Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'art. 15-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale) sono ridotti di trenta giorni.

Art. 62.

Estensione delle varianti parziali

1. I limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, oggetto di variante parziale di cui all'art. 17, comma 5, lettera f), della legge regionale n. 56/1977, sono fissati rispettivamente in misura non superiore all'8 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 4 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.

2. L'incremento di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dall'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 56/1977, può riguardare anche aree non interne e non contigue a centri o nuclei abitati purché sia contemporaneamente:

a) relativo a superficie già individuata cartograficamente dal PRGC quale area destinata alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive o contiguo alla medesima superficie;

b) strettamente correlato all'ampliamento e riorganizzazione di un'attività esistente e insediata nelle aree di cui alla lettera a) da almeno tre anni;

c) non eccedente il 50 per cento dell'originaria superficie fondiaria di cui alla lettera a);

d) qualora previsto su istanza di un proponente, espressamente revocabile nel caso non sia stato dato inizio dei lavori ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 56/1977 entro tre anni dall'approvazione;

e) adeguatamente servito dalle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 63.

Estensione delle modifiche che non costituiscono variante

1. Rientrano tra le casistiche di cui all'art. 17, comma 12, della legge regionale n. 56/1977 anche le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato in sostituzione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; le determinazioni possono essere assunte anche per gruppi di interventi.



2. In caso di utilizzo plurimo delle facoltà di cui al comma 1, le aree devono essere ubicate a una distanza non inferiore a cento metri.

3. È fatta salva l'applicazione dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica); non si applica l'art. 13, comma 4 della legge regionale n. 56/1977.

Art. 64.

Agevolazione degli interventi di ristrutturazione negli ambiti di cui all'art. 24 della legge regionale n. 56/1977

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di cui all'art. 24, comma 4, lettera b), numero 2, della legge regionale n. 56/1977 sono consentiti anche con sagoma diversa dall'esistente.

Art. 65.

Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale

1. Tra gli interventi consentiti nella fascia di rispetto dei cimiteri, ai sensi dell'art. 27, comma 6-*quater*, della legge regionale n. 56/1977, sono ammessi i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti.

Art. 66.

Semplificazione del processo di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata

1. Il termine per l'accoglimento o il motivato rigetto degli strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa privata di cui all'art. 43, terzo comma, della legge regionale n. 56/1977 è ridotto a sessanta giorni.

Art. 67.

Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione

1. L'espressione dei pareri di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'art. 91-*bis* della legge regionale n. 56/1977, ai sensi degli articoli 40, comma 10 e 41-*bis*, sesto comma, della legge regionale n. 56/1977, dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) e dell'art. 4-*bis*, comma 4-*bis*, della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) è attribuita alle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza; sono fatti salvi i disposti di cui all'art. 16, commi 3 e 4, della legge n. 1150/1942.

2. Per i comuni non dotati della Commissione locale per il paesaggio, le funzioni di cui al comma 1 e quelle di cui agli articoli 4, comma 1-*bis* e 7, comma 2, della legge regionale n. 32/2008 sono esercitate, in via sostitutiva, dalla struttura regionale competente in materia di paesaggio, che si pronuncia nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, limitatamente agli aspetti riguardanti le valutazioni architettoniche e paesaggistiche degli interventi proposti.

Art. 68.

Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio

1. Al fine di consentire ai comuni di continuare ad esercitare le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e le altre funzioni delegate dalla Regione, le commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 32/2008, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogate sino al loro rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 69.

Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali


1. Il parere, di competenza della Commissione tecnica urbanistica di cui all'art. 76 della legge regionale n. 56/1977, previsto dall'art. 77, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 56/1997 non è dovuto.

2. I pareri previsti dall'art. 77-*bis* della legge regionale n. 56/1977 e dall'art. 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91-*bis* della legge regionale n. 56/1977, relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.

Art. 70.

Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana

1. Al fine di velocizzare l'attuazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), i termini di cui all'art. 3, comma 7, della medesima legge per l'accoglimento o il motivato rigetto della proposta di intervento, di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge, sono ridotti di trenta giorni nel caso in cui i proponenti, all'atto



della proposta di intervento, producono gli elaborati di cui al procedimento di cui all'art. 3, comma 3, della medesima legge, redatti da professionisti come individuati dall'art. 79 della legge regionale n. 56/1977.

Art. 71.

Definizione della compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso

1. Nel caso in cui gli strumenti urbanistici vigenti non hanno già definito le destinazioni d'uso compatibili e complementari, per le aree oggetto di intervento ai sensi della legge regionale n. 16/2018, si applica la matrice di compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso, di cui all'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»), definita con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le compatibilità e complementarietà definite con il provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, trovano applicazione diretta, senza necessità di variazione dello strumento urbanistico, fatta salva la facoltà dei comuni di limitarne l'applicazione diretta con deliberazione del Consiglio comunale e fino a diversa previsione da parte degli strumenti urbanistici comunali

Art. 72.

Distanze tra fili di fabbricazione

1. In deroga alle definizioni di cui all'art. 30 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art. 4, comma 1-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), la distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione.

Art. 73.

Agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica

1. L'importo massimo previsto per i contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è elevato a euro 35.000,00 solo per le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, erogati secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della medesima legge. I programmi di finanziamento già avviati si concludono con le modalità previgenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su istanza dei comuni interessati a seguito della sola presentazione della domanda corredata da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, in sostituzione della documentazione prevista dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24/1996.

3. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di Governo del territorio entro la data del 30 giugno di ogni anno.

Capo III

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA URBANISTICA E PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

Art. 74.

Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

1. Al comma 5 dell'art. 17-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) dopo le parole «(Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)» sono inserite le seguenti: «e per i procedimenti di rilocalizzazione previsti all'art. 30-bis».

Art. 75.


Modifiche all'art. 29 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

1. Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale n. 56/1977 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora in sede di formazione del piano regolatore o sua variante, ai sensi degli articoli 17, commi 3 e 4 e 17-bis, commi 2, 4, 5 e 6 primo periodo, sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, l'opportunità di ridurre l'ampiezza delle fasce di rispetto di cui al precedente comma, il relativo piano o sua variante è supportato da idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini geomorfologiche e idrauliche.»

2. Il comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 56/1977 è sostituito dal seguente:

«5. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per laghi naturali e artificiali, torrenti e canali, per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico, sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i laghi naturali e artificiali, i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrati e normati le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1.»



Art. 76.

*Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale
5 dicembre 1977, n. 56*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 56/1977 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I procedimenti di rilocalizzazione di cui al presente articolo, ove comportano variazione dello strumento urbanistico generale, possono essere approvati anche mediante variante semplificata, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 5, della legge regionale n. 56/1977.»

Art. 77.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale
30 aprile 1996, n. 24*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è aggiunto il seguente:

«1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento qualora il procedimento di variante strutturale non si concluda con l'approvazione entro trenta mesi dalla data della deliberazione di adozione della proposta tecnica di progetto preliminare (PTPP) oppure qualora il procedimento di variante generale non si concluda con l'approvazione entro trentasei mesi dalla data della deliberazione di adozione della PTPP.»

Art. 78.

*Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale
8 luglio 1999, n. 19*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»), è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Tolleranze esecutive). — 1. In attuazione di quanto previsto all'art. 34, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia, se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

3. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) il minore dimensionamento dell'edificio;

b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;

c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;

d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;

e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

4. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte del comune, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge, nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile.

5. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni o segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali o, in assenza di tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati atti di aggiornamento della effettiva condizione dell'immobile.

6. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo sono definite con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.»


Art. 79.

*Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale
8 luglio 1999, n. 19*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 19/1999, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Destinazioni d'uso temporanee). — 1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, e agevolare gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 12 della legge regionale n. 16/2018, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti; l'uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che pubblici per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate; in assenza di opere edilizie è attuato senza titolo abilitativo.

2. L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, se non compromette le finalità perseguite dalle destinazioni prevalenti previste dal PRG; per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due.



3. I criteri, i termini e le modalità di utilizzo degli spazi, di cui al comma 1, sono stabiliti con apposita convenzione approvata dal comune.

4. Nel caso di immobili pubblici, l'ente proprietario individua il gestore attraverso apposito bando o avviso pubblico.

5. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per l'assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri regionali e nazionali previsti dalla normativa vigente.

6. Il comune nella convenzione può definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto; se le opere di cui al precedente periodo sono mantenute in quanto funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il loro costo può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento. La convenzione disciplina, altresì, le cause di decadenza dall'assegnazione di immobili. È fatto salvo il successivo adeguamento degli strumenti urbanistici nel caso in cui le destinazioni d'uso temporanee diventino stabili, verificando la dotazione degli standard urbanistici.

7. Sono fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e dei piani d'area dei parchi e delle riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).».

Art. 80.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23

1. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per i materiali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Nonne di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), che non sono oggetto di pianificazione nel PRAE, le nuove concessioni minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui al presente articolo, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza dei servizi di cui all'art. 29. Per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico.».

Art. 81.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) è sostituito dal seguente:

«1. Il recupero del sottotetto è consentito purché ne risulti la legittima realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge; il sottotetto realizzato successivamente è recuperabile ai sensi della presente legge trascorsi tre anni dalla realizzazione oppure ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimizzazione. Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.».

Art. 82.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 16/2018 è sostituito dal seguente:


«2. Le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma 1 sono realizzate entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformità alle leggi regionali richiamate al comma 1, nel testo vigente comprese le richieste di varianti anche successive all'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 83.

Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), dopo le parole «ampliamento della capacità edificatoria» sono inserite le seguenti: «ammessa dallo strumento urbanistico vigente».

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 17/2005 dopo le parole «ai relativi servizi integrativi» sono inserite le seguenti: «fatta salva la capacità edificatoria residua prevista dallo strumento urbanistico vigente.».



TITOLO V
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 84.

Documento unico di regolarità contributiva

1. I documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza al 15 giugno 2020 conservano validità fino al 30 novembre 2020.

Art. 85.

Disposizioni in materia di presidi socio sanitari assistenziali

1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta per i presidi socio sanitari assistenziali, gravemente messa in difficoltà a seguito dell'emergenza da Covid-19, la Regione dispone la deroga della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001, n. 85-3802 (L.R. n. 5/2000, art. 3, comma 3, lettera a) Linee guida per la classificazione acustica del territorio), al fine di realizzare le residenze socio-assistenziali e le case di cura e di riposo in classe III (terza).

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86.

Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 87.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 maggio 2020

CIRIO

(*Omissis*).

20R00193

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 27 marzo 2020, n. 2.

Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l'Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell'ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/Sez. Gen. del 2 aprile 2020*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I

CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ENTI LOCALI, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE, TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L'UNIONE EUROPEA, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE, PUBBLICO SPETTACOLO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 1.


Modifiche della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, «Legge provinciale per le attività culturali»

1. Nel secondo periodo del comma 8 dell'art. 2 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, la parola: «giurie» è sostituita dalla parola: «sottocommissioni».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:

«3. Per esaminare nuovi progetti culturali e program-
mazioni pluriennali le consulte culturali possono organiz-
zarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo,
se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti
esterni, nominati dalla Giunta provinciale.»

3. Nel testo tedesco del comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, la parola: «Jurien» è sostituita dalla parola: «Jurys».



Art. 2.

Modifiche della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, «Legge provinciale sui musei e sulle collezioni»

1. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, il secondo periodo è soppresso.

2. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, le parole: «su proposta del direttore/ della direttrice della Ripartizione musei, sentiti i direttori e le direttrici dei musei provinciali» sono soppresse.

3. Nel comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, le parole: «La Ripartizione provinciale Musei» sono sostituite dalle parole: «L'Ufficio musei e ricerca museale».

4. Nel comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, le parole: «della Ripartizione provinciale Musei» sono sostituite dalle parole: «dell'Ufficio Musei e ricerca museale».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3.

Modifiche della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento dell'apprendistato»

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 17-bis della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, le parole: «e quello per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 5, comma 3,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17-bis della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. L'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 5, comma 3, è disciplinato con decreto del direttore o della direttrice della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale, nel quale sono specificati:

a) requisiti e modalità di accesso;

b) durata;

c) monte ore e organizzazione della formazione scolastica.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, «Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano»

1. L'art. 32-bis della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 32-bis (Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale) — 1. Agli enti locali che prima della data di entrata in vigore del presente articolo

hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche.»

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, recante «Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali»

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Estensione alle consulenti e ai consulenti etici) — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle consulenti e ai consulenti etici che non sono dipendenti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per l'anno 2020, in 5.000,00 euro per l'anno 2021 e in 5.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 6.


Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano»

1. Nel comma 10 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «cinque anni».

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunta la seguente lettera:

«h) esprime un parere sulle proposte di contratti collettivi in materia di personale.»

3. Nel comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «da cinque membri, di cui due designati dalla Giunta provinciale e tre dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale» sono sostituite dalle parole: «da sei membri, di cui tre nominati dalla Giunta provinciale e tre dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale».



*Capo V*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Art. 7.

Modifiche della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, «Iniziativa della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti»

1. Nella lettera *c*) del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, le parole: «delle unioni di consumatori» sono sostituite dalle parole: «degli enti dei consumatori».

2. La rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: «Promozione della tutela dei consumatori e degli utenti».

3. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituito:

«1. La Provincia Autonoma di Bolzano sostiene l'attività degli enti del Terzo settore, anche riuniti in associazioni, aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti.»

4. L'alinea del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: «A tal fine la Provincia Autonoma di Bolzano, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 le seguenti attività:».

5. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituita:

«*a*) attuazione di misure in materia di sensibilizzazione del consumatore, anche in collaborazione con le competenti ripartizioni provinciali;».

6. Le lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, sono così sostituite:

«*a*) esprimere proposte relative a misure in materia di informazione e sensibilizzazione del consumatore e ad altri interventi a favore dei consumatori;

b) esprimere pareri sulla validità delle iniziative o dei programmi attuati dai soggetti di cui all'art. 2;».

7. Nella lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, le parole: «nominati dal Centro tutela consumatori e utenti» sono sostituite dalle parole: «nominati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale».

8. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituito:

«1. Le finalità di informazione del consumatore di cui all'art. 1 possono essere perseguite direttamente dalla Provincia con proprie iniziative o, indirettamente, con la collaborazione degli enti dei consumatori, utilizzando i mezzi di informazione più idonei, al fine di informare la cittadinanza sulle finalità della presente legge.»

9. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituito:

«2. Per l'attività di sensibilizzazione del consumatore di cui all'art. 1, la Provincia Autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, può favorire, d'intesa con

le autorità scolastiche e la Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti, l'istituzione di corsi sulla tutela dei consumatori e degli utenti, l'adozione di questa materia nei programmi didattici e di aggiornamento del personale insegnante, nonché nella formazione degli adulti. Può provvedere inoltre alla predisposizione di supporti scientifici necessari alla realizzazione di tali attività.»

*Capo VI*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI
DELLA PROVINCIA CON L'UNIONE EUROPEA

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia Autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019)»

1. Nel quarto periodo del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, le parole: «In caso di mancato rispetto del relativo periodo il personale deve» sono sostituite dalle parole: «In caso di mancato rispetto del relativo periodo per volontà del personale, esso deve».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, «Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37»


1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis (*Consulta Beni culturali*) — 1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta dell'assessore/assessora provinciale competente, una Consulta Beni culturali per gli ambiti dei beni architettonici e artistici, archeologici e archivistici, che funge da organo consultivo per l'indirizzo strategico da seguire nella tutela e conservazione dei beni culturali.

2. Nell'ambito della sua attività, su richiesta dell'assessore/assessora provinciale competente, la Consulta Beni culturali esprime pareri ai sensi delle disposizioni della presente legge, della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, nonché sui ricorsi gerarchici.

3. La Consulta Beni culturali è costituita da almeno nove membri. È composta dall'assessore/assessora provinciale competente e da vari esperti ed esperte in materia di architettura, storia dell'arte, arte, archeologia, tradizione popolare, storia, biblioteconomia, bibliografia e scienza archivistica; questi ultimi sono designati come segue:

a) un membro su proposta dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano;



b) un membro su proposta della Curia vescovile di Bolzano-Bressanone;

c) un membro su proposta della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio;

d) un membro su proposta dell'Azienda Musei provinciali;

e) un membro su proposta delle confederazioni ed associazioni per la tutela dei beni naturali e delle tradizioni locali e la tutela dei beni culturali;

f) un membro su proposta del Consiglio dei comuni;

g) un membro su proposta dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti Sudtirolesi;

h) un membro, individuato dalla Giunta provinciale, con comprovate competenze in materia di beni culturali e il cui luogo di lavoro sia al di fuori della Provincia di Bolzano, in qualità di vicepresidente.

4. L'assessore/assessora provinciale competente presiede la Consulta Beni culturali, ad esclusione dei casi in cui essa esprime pareri sui ricorsi gerarchici. In tali casi l'assessore/assessora provinciale si astiene dal prendere parte alla discussione e alla votazione e la presidenza della Consulta è assunta dal/dalla vicepresidente.

5. La Consulta Beni culturali può anche suddividersi in sottocommissioni o giurie, nominate dalla Giunta provinciale, e convocare all'occorrenza ulteriori specialisti e specialiste esterni o rappresentanti di organizzazioni esterne.

6. La Consulta Beni culturali propone i soggetti vincitori di premi e riconoscimenti per la tutela dei beni culturali.

7. La Consulta Beni culturali si riunisce almeno tre volte l'anno e le sue sedute sono pubbliche.

8. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali partecipa alle sedute della Consulta beni culturali senza diritto di voto.

9. Ai componenti, alle componenti e al segretario/alla segretaria della Consulta Beni culturali, delle sottocommissioni e delle giurie vengono corrisposti, se spettanti, i gettoni di presenza e i rimborsi per le trasferte previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.000,00 euro per l'anno 2020, in 4.000,00 euro per l'anno 2021 e in 4.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 10.

Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, «Organi collegiali delle istituzioni scolastiche»

1. Il comma 5 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Le consulte provinciali sono organi permanenti; i loro membri sono nominati dal sovrintendente ovvero dall'intendente scolastico competente.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 5-bis e 5-ter:

«5-bis. I membri delle consulte provinciali dei genitori rimangono in carica tre anni scolastici, purché almeno uno dei loro figli frequenti una scuola dell'infanzia del circolo per il quale sono stati designati o la scuola nella quale sono stati eletti. I membri del direttivo delle consulte provinciali dei genitori rimangono in carica tre anni scolastici, purché almeno uno dei loro figli frequenti una scuola dell'infanzia o una scuola.

5-ter. I membri delle consulte provinciali degli studenti e delle studentesse rimangono in carica tre anni scolastici, purché continuino a frequentare la scuola del secondo ciclo di istruzione nella quale sono stati eletti. I membri del direttivo delle consulte provinciali degli studenti e delle studentesse rimangono in carica tre anni scolastici, anche se frequentano un'altra scuola del secondo ciclo di istruzione.»

Art. 11.


Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, «Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano»

1. L'art. 7-bis della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7-bis (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) — 1. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono un ambito di apprendimento interdisciplinare che si orienta alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Questo ambito di apprendimento ha un carattere fortemente orientativo ed è destinato a fornire alle studentesse e agli studenti spunti e ausili decisionali per il loro successivo sviluppo personale e professionale.

2. La Giunta provinciale approva disposizioni sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Tali percorsi possono essere realizzati anche fuori provincia o all'estero ed essere effettuati sia durante che al di fuori dell'orario scolastico. La Giunta provinciale approva anche la Carta dei diritti e doveri delle alunne e degli alunni che frequentano tali percorsi.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, al fine di promuovere i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, gestisce un portale internet senza oneri per le imprese e per le alunne e gli alunni.»



Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 12.

Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, «Norme in materia di pubblico spettacolo»

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:

«1. La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di intrattenimenti e pubblici spettacoli anche di natura temporanea, come definiti nel regolamento di esecuzione della presente legge, nonché l'esercizio di sale da biliardo, da giochi e di attrazione.»

2. Nel primo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: «al tecnico comunale» sono sostituite dalle parole: «dal tecnico comunale o dalla commissione comunale di cui all'art. 10-bis».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Per i luoghi di pubblico spettacolo possono essere elaborati progetti standard di idoneità che contengono gli elementi e le indicazioni necessari per un utilizzo dei luoghi in modo idoneo. Non si procede alla verifica di idoneità di cui al comma 2, qualora colui il quale richiede l'autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo dichiari di essersi attenuto agli elementi e alle indicazioni per l'idoneità del luogo contenuti nei progetti standard di idoneità. I Comuni devono mantenere aggiornati i progetti standard.»

4. Dopo il comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«6-bis. Fermo restando quanto stabilito nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 11-bis, la verifica dell'idoneità di cui al comma 2 non è necessaria per luoghi all'aperto non delimitati, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.»

5. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-bis (Commissione comunale per i pubblici spettacoli) — 1. Il Sindaco può istituire una Commissione comunale per i pubblici spettacoli.

2. La Commissione è nominata dal Sindaco per la durata di quattro anni ed è composta da:

- a) il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) il tecnico comunale o suo delegato;
- c) il comandante della polizia locale.

3. Il comandante dei Vigili del fuoco volontari competente viene invitato alle sedute della Commissione per rispondere a questioni riguardanti l'intervento dei Vigili

del fuoco. Se in un comune sono presenti più corpi di Vigili del fuoco volontari, viene invitato alle sedute della Commissione il comandante territorialmente competente o quel comandante che viene designato dai Vigili del fuoco volontari. Alla commissione possono essere affiancati, ove occorra, uno o più esperti.»

6. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il comma 6-bis dell'art. 6 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 11-bis, che verrà emanato dopo l'entrata in vigore del presente comma.»

Capo X

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 31-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche;

b) l'art. 2-ter della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche;

c) il comma 10-bis dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24;

d) i commi 9 e 10 dell'art. 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche;

e) l'art. 19-bis e il comma 10 dell'art. 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;

f) il decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2017, n. 14;

g) l'art. 3, la lettera e) del comma 2 dell'art. 4 e il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15.

TITOLO II

UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, CACCIA E PESCA, AGRICOLTURA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE


Art. 14.

Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, «Disposizioni sulle acque»

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) “acque”: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee;

1) “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee;



1.1 “lago”: un corpo idrico superficiale interno fermo;

1.2 “fiume”: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;

2) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo;».

Art. 15.

Modifiche della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, «Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica»

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'indennizzo di cui all'art. 21, comma 5, lettera a), è determinato tenendo conto dei beni e degli investimenti effettuati per questi beni. La Giunta provinciale emana le linee guida per la determinazione di detto indennizzo, prevedendo anche quali beni e investimenti possano essere presi in considerazione.»

2. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: «alle apposite linee guida» sono sostituite dalle parole: «alle linee guida di cui al comma 1.»

3. Nel comma 5 dell'art. 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: «relativa al valore di mercato dei beni» sono soppresse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

Art. 16.

Modifiche della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, «Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti»

1. Il comma 7 dell'art. 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

«7. Alle sedute del Comitato ambientale partecipano di volta in volta, con diritto di voto, anche i rappresentanti degli uffici provinciali competenti per il rilascio di autorizzazioni o pareri necessari per i singoli progetti, che non siano già membri del Comitato ai sensi del comma 2; essi sono individuati sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente nelle materie di cui all'art. 4, comma 1.»

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, dopo le parole: «per la VAS degli strumenti di pianificazione provinciale» sono inserite le parole: «, nonché per le varianti agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale di iniziativa della Provincia».

3. Nel comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, è soppresso il terzo periodo.

4. Il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

«3. L'Agenzia, entro novanta giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.»

5. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, le parole: «II A della direttiva 2011/92/UE» sono sostituite dalle parole: «IV-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche».

6. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito: «Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell'agenzia, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.»

7. Nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, dopo le parole: «L'Agenzia comunica» sono inserite le parole: «per via telematica».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'Agenzia.»

9. Il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

«3. Nei successivi trenta giorni l'agenzia può chiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l'Agenzia può concedere, per una sola volta, la sospensione del termine per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'agenzia di procedere all'archiviazione.»

10. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è inserito il seguente comma:

«3-bis. L'Agenzia adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 nell'eventualità in cui l'agenzia ne abbia fatto richiesta. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'agenzia può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del suddetto provvedimento; in tal caso, l'agenzia comunica tempestivamente, per iscritto, al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.»



11. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

«4. Se il progetto non ha significativi impatti negativi sull'ambiente, l'agenzia dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale in base ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ove richiesto dal proponente e tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, impartisce le condizioni ambientali necessarie a evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Se il progetto presenta possibili, significativi impatti negativi sull'ambiente, l'agenzia dispone l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 18 a 22 in base ai criteri pertinenti elencati nel predetto allegato V.»

12. Nel comma 7 dell'art. 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, la parola: «assoggettabilità» è sostituita dalle parole: «verifica di assoggettabilità a VIA».

13. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

«1. Lo studio di impatto ambientale va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso il proponente deve fornire:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue caratteristiche e dimensioni;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio e di dismissione;

c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, per quanto possibile, compensare impatti ambientali significativi e negativi;

d) una descrizione delle soluzioni alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali che hanno portato alla scelta dell'opzione proposta prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

e) il piano di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, nel quale sono anche indicate le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alle caratteristiche peculiari del progetto specifico o della tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a f), redatta in lingua italiana e tedesca.»

14. Nel comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, il numero: «60» è sostituito dal numero: «30».

15. L'art. 18 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

«Art. 18 (*Avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale*) — 1. Il proponente presenta all'agenzia la domanda di VIA com-

prendiva dei seguenti allegati: il progetto, lo studio di impatto ambientale, le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto, l'avviso al pubblico con i contenuti indicati all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la sintesi non tecnica. Il proponente allega altresì la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e indicati in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'agenzia comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.


3. Il/La Presidente del Comitato ambientale costituisce il Gruppo di lavoro di cui all'art. 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione il Gruppo di lavoro e le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 verificano, per i profili di rispettiva competenza, l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, o al ricevimento delle eventuali integrazioni richieste, l'Agenzia pubblica nel proprio sito web l'avviso al pubblico di cui al comma 1, il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica; della pubblicazione è data informazione nell'albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate. La pubblicazione nel sito web dell'agenzia sostituisce le comunicazioni ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare le proprie osservazioni in merito alla valutazione di impatto ambientale nonché alla valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE e all'autorizzazione integrata ambientale, qualora queste ultime siano necessarie. Le osservazioni pervenute sono pubblicate tempestivamente sul sito web dell'agenzia.

6. Il Comune o i comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto o il/la rappresentante legale di un'associazione ambientalista operante a livello provinciale possono richiedere all'Agenzia, entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, che la consultazione avvenga nell'ambito di un'inchiesta pubblica. Tale inchiesta deve concludersi entro i successivi quaranta giorni a pena di archiviazione del procedimento. Il verbale dell'inchiesta pubblica è redatto dall'agenzia.

7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, ovvero dalla conclusione dell'inchiesta pubblica, l'Agenzia può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata



del proponente l'agenzia può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'agenzia procede all'archiviazione.

8. L'agenzia, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e procede a una nuova pubblicazione ai sensi del comma 4. I termini di cui ai commi 5 e 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'agenzia convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente, il Comitato ambientale rappresentato dal suo/dalla sua presidente o da un suo delegato/una sua delegata e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi non afferenti alla tutela dell'ambiente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona.

10. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centottanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.»

16. La rubrica dell'art. 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituita: «Valutazione degli impatti ambientali».

17. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito: «Il Comitato ambientale esamina il progetto e il relativo studio di impatto ambientale ed emette un parere motivato sull'impatto ambientale prevedibile, tenendo conto delle valutazioni del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate o espresse nell'inchiesta pubblica.»

18. Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, le parole: «negativi e sulle eventuali misure di controllo da adottarsi in fase di realizzazione del progetto» sono sostituite dalle parole: «ambientali negativi significativi e sulle eventuali misure di monitoraggio da adottarsi in fase di realizzazione e di esercizio del progetto».

19. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

«3. La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto, tenendo conto del parere del Comitato ambientale e delle osservazioni presentate o espresse nell'inchiesta pubblica.»

20. L'art. 20 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

«Art. 20 (Provvedimento autorizzatorio unico provinciale) — 1. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è assunto nella seduta conclusiva della conferenza di servizi ed è costituito dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza. In questa seduta il Comitato

ambientale è rappresentato dal suo/dalla sua presidente o da un suo delegato/una sua delegata, che espone l'esito della valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere tali titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. L'efficacia temporale del provvedimento di VIA è definita dal provvedimento stesso ed è comunque non inferiore a cinque anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente e previo parere del Comitato ambientale, di specifica proroga da parte dell'Agenzia.

3. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e agli altri titoli abilitativi di cui al comma 1, contenute nel provvedimento autorizzatorio unico provinciale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate dalle amministrazioni competenti per materia secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore.

4. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è pubblicato, integralmente, nel sito web dell'agenzia. I termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale decorrono dalla data di pubblicazione.»

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, «Legge di tutela della natura e altre disposizioni»

1. L'art. 12 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:

«Art. 12 (Animali non autoctoni) — 1. È vietata l'immissione nell'ambiente naturale di animali non autoctoni. Dal divieto è esclusa l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone per le finalità e nel rispetto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.»


Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 18.

Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. Alla fine del comma 5-bis dell'art. 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controlli veterinari.»



2. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «ovvero coloro che esercitano legittimamente la caccia».

3. Nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «*q*) e *u)*» sono sostituite dalle parole: «*e q)*».

4. Alla fine della lettera *i)* del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: «In caso di superamento del piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all'adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica. Va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento.»

5. La lettera *i-bis)* del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

«*i-bis)* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 3.000,00 euro per non aver rispettato il piano di abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici di cui all'art. 27, comprese le prescrizioni ivi contenute; in caso di superamento del piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all'adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica; va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento.»

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 19.

Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, «Legge sui masi chiusi»

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Se, entro dieci anni dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità, l'assuntore o l'assuntrice del maso a causa di morte trasferisce il diritto di proprietà del maso o di parti del medesimo con uno o più atti tra vivi a favore di terzi, deve versare agli aventi diritto, a titolo di divisione suppletoria, la differenza risultante tra il ricavo conseguito dall'alienazione e il valore di assunzione. Se l'assunzione del maso è avvenuta per atto tra vivi, sussiste l'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, se l'assuntore o l'assuntrice aliena la proprietà del maso o di parti del medesimo entro venti anni dall'assunzione. Nel caso in cui l'assunzione del maso non sia avvenuta a causa di morte, non sussiste l'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, se l'alienazione a favore di terzi avviene decorsi

dieci anni dalla morte della persona che ha ceduto il maso all'assuntore o all'assuntrice. Il versamento è dovuto al momento dell'apertura della successione o, se successivo a tale apertura, al momento del trasferimento. Per singole parti del maso il calcolo viene effettuato rapportando il loro valore di assunzione a quello dell'intero maso. Dal ricavo conseguito va detratto il valore di eventuali migliori realizzate dall'assuntore o dall'assuntrice.»

2. Nel secondo periodo del comma 6 dell'art. 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, le parole: «fino al raggiungimento dei dieci anni» sono sostituite dalle parole: «fino alla scadenza dei termini di cui al comma 1».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Indipendentemente dalla circostanza che l'assuntore o l'assuntrice del maso abbia assunto il maso a causa di morte o per atto tra vivi, trovano applicazione le disposizioni riguardanti la divisione ereditaria suppletoria vigenti al momento della morte del suo o della sua dante causa.»

Art. 20.

Modifiche della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, «Disciplina dell'agriturismo»

1. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, le parole: «ai sensi dell'art. 230-*bis)*» sono sostituite dalle parole: «ai sensi degli articoli 230-*bis)* e 230-*ter)*».

2. Alla fine della lettera *a)* del comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, sono aggiunte le parole: «presso la sede dell'azienda;».

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: «L'attività di ospitalità non è compatibile con l'attività ricettiva svolta in forma professionale.»


4. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è così sostituito: «L'attività di ospitalità in alloggi deve essere svolta presso la sede dell'azienda; fa eccezione l'attività agrituristica «ospitalità su malghe», che può essere svolta solo da quegli imprenditori agricoli che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici per tale attività.»

5. Nel comma 7 dell'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, le parole: «nell'Archivio unico provinciale esercizi ricettivi (ASTUR)» sono sostituite dalle parole: «nell'archivio provinciale degli esercizi ricettivi)».

6. Nel comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, le parole: «agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle parole: «agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 16, comma 5,».

7. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«5. Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono iscritti nell'elenco comunale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, per l'attività di ospitalità presso la sede dell'azienda,



entro due anni alle disposizioni dell'art. 2, comma 3, lettera *a*), e comma 4. Gli imprenditori agricoli che non si sono adeguati entro il termine prescritto alle disposizioni dell'art. 2, comma 3, lettera *a*), possono esercitare l'attività di ospitalità in alloggi ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.»

Capo V

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'art. 17 e l'art. 21 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17;

b) la lettera *u*) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.

TITOLO III

TURISMO, ARTIGIANATO, ESERCIZI PUBBLICI, ECONOMIA, COMMERCIO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 22.

Modifiche della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, «Ordinamento delle organizzazioni turistiche»

1. Nel comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, le parole: «è istituito un collegio dei presidenti e un comitato tecnico» sono sostituite dalle parole: «è istituito un collegio dei presidenti».

2. I commi 4 e 5 dell'art. 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, sono così sostituiti:

«4. Il collegio dei presidenti svolge i seguenti compiti:

a) promuove il flusso di informazioni fra la sede distaccata e le organizzazioni turistiche;

b) armonizza le attività tra IDM e le organizzazioni turistiche;

c) esamina il programma di attività dell'IDM;

d) controlla, sorveglia e valuta la realizzazione del programma di attività dell'IDM.

5. Il collegio dei presidenti si riunisce almeno quattro volte all'anno con il/la manager della sede distaccata dell'IDM.»

3. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

«6. Il/la presidente del collegio dei presidenti è membro del comitato per il marketing dell'IDM.»

4. Il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:

«2. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell'IDM è istituito un collegio dei presidenti. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e le sedi distaccate si svolge tramite il collegio dei presidenti.»

5. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:

«1. Per sostenere le organizzazioni turistiche e l'IDM nell'assolvimento dei relativi compiti, nel bilancio provinciale sono stanziati annualmente appositi fondi.»

6. Il comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:

«4. La misura delle aliquote di cui al comma 3 e la quota spettante all'IDM sono determinate annualmente dalla Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei fondi e stabilisce contestualmente la quota di autofinanziamento a carico delle organizzazioni turistiche.»

Art. 23.

Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, «Riordinamento delle organizzazioni turistiche»

1. Nel secondo periodo del comma 3-ter dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle parole: «30 aprile».

2. Il terzo periodo del comma 3-quater dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito: «In tal caso, il termine per l'annullamento viene sospeso e riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.»

3. Dopo il comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

«6. Le aziende di cui al comma 3 applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello stesso.»

Capo II


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, «Ordinamento dell'artigianato»

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 19-ter della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a*) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;».



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 25.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, «Norme in materia di esercizi pubblici»

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 53-*novies*.1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a*) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA

Art. 26.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, «Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia»

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La presente legge non si applica alle aziende agricole, salvo gli articoli 9 e 14, comma 1, lettera *d*).»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 30.000,00 euro per l'anno 2020, in 40.000,00 euro per l'anno 2021 e in 50.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, «Codice del commercio»

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è abrogato.

2. Nei commi 3 e 4 dell'art. 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole; «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole: «al comma 1».

3. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono così sostituiti:

«1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), o la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 21-*bis*

della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al Comune competente per territorio.

2. La sospensione, la cessazione dell'attività nonché la riduzione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato sono soggette a comunicazione da inoltrare al comune competente per territorio.

3. I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione.»

4. Il comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è abrogato.

5. I commi 1, 4 e 8 dell'art. 14 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono così sostituiti:

«1. Nelle zone residenziali l'apertura e il trasferimento di sede di una media struttura di vendita, l'ampliamento della relativa superficie di vendita entro i limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e*), o la modifica di settore merceologico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio.

4. La sospensione, la cessazione nonché la riduzione della superficie di vendita delle medie strutture di vendita ovunque ubicate sono soggette a comunicazione da inoltrare al comune competente per territorio.

8. I controlli del comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.»

6. Il comma 9 dell'art. 14 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è abrogato.

7. Il comma 6 dell'art. 23 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

«6. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche, è vietata la vendita e l'esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi.»

8. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono soppresse le parole: «, su tutto il territorio nazionale».

9. Nel comma 8 dell'art. 30 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: «interesse, ordine e sicurezza pubblici» sono sostituite dalle parole: «pubblico interesse, viabilità».

10. Nel comma 3 dell'art. 37 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: «al Questore ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche» sono sostituite dalle parole: «al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende avviare l'attività».



11. Il comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

«2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche.»

Capo VI

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 28.

Abrogazione

1. L'art. 10 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è abrogato.

TITOLO IV

IGIENE E SANITÀ, EDILIZIA SCOLASTICA, COMUNICAZIONE, LAVORO, TRASPORTI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 29.

Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario»

1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-bis (Corsi di lingua) — 1. La Provincia può organizzare e finanziare, ai fini del conseguimento dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sul territorio nazionale e all'estero, corsi di lingua destinati a coloro che assolvono o hanno assolto una formazione in ambito sanitario.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 360.000,00 euro per l'anno 2020, in 520.000,00 euro per l'anno 2021 e in 520.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 30.

Modifica della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, «Scuola provinciale superiore di sanità»

1. Dopo l'art. 1-bis della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-ter (Indennità di funzione nella Scuola provinciale superiore di sanità) — 1. Alla/Al presidente del Consiglio della Scuola superiore per la formazione di base e specialistica nonché per l'aggiornamento continuo nelle professioni sanitarie «Claudiana» e alla/al presidente del Consiglio del Centro di formazione specifica in medicina generale spetta un'indennità di funzione, se non rivestono la funzione di presidente del Consiglio di amministrazione. La Giunta provinciale determina l'ammontare dell'indennità di funzione.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.400,00 euro per l'anno 2020, in 20.400,00 euro per l'anno 2021 e in 20.400,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 31.

Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»


1. Il comma 4 dell'art. 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. La Commissione conciliativa è nominata dalla Giunta provinciale per tre anni ed è composta da:

a) due avvocati/avvocate, scelti/scelte rispettivamente tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine degli avvocati di Bolzano; uno di essi/una di esse svolge la funzione di presidente;

b) un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale con il servizio sanitario provinciale, scelta/scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano fra docenti universitari, fra dirigenti medici che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti del servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici oppure fra dirigenti medici liberi professionisti in attività da almeno 15 anni.»

2. L'alea nonché le lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:



«4. Ferma restando la verifica annuale di cui al comma 5 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, l'organismo indipendente di valutazione svolge, in relazione agli aspetti manageriali e gestionali, i seguenti compiti:

a) verifica i risultati gestionali delle e dei dirigenti di struttura complessa, con riferimento alle specifiche competenze professionali, alle funzioni di direzione e di organizzazione della rispettiva struttura e all'adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio; inoltre, verifica l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse finanziarie e umane attribuite;

b) provvede alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari alla scadenza dell'incarico, ai fini della conferma o dell'assegnazione ad altro incarico;».

3. Il comma 10 dell'art. 46-*bis* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«10. Il collegio tecnico provvede, alla scadenza dell'incarico, alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari in relazione agli aspetti professionali, in particolare per quanto attiene alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua.»

Art. 32.

Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale»

1. La rubrica dell'art. 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita: «Controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti dell'Azienda sanitaria».

2. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: «il Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole: «il Collegio sindacale».

3. La rubrica dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita: «Collegio sindacale».

4. Il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito:

«1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori legali iscritti nel registro di cui all'art. 15-*bis*. La composizione del Collegio sindacale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall'incarico e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.»

5. Il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito:

«2. I membri del Collegio sindacale restano in carica per tre anni e scadono all'approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato. Possono ricoprire l'incarico per non più di tre mandati consecutivi. Ai membri del

Collegio spetta un'indennità annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del dieci per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale. L'indennità della/del presidente è del 20 per cento superiore a quella degli altri membri del Collegio. Nel caso di subentro di membri supplenti l'indennità è proporzionalmente ridotta. Ai membri del Collegio è riconosciuto anche il rimborso delle spese stabilite dalla Giunta provinciale.»

6. Nel comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: «del Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole: «del Collegio sindacale».

7. Nel comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: «Il Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole: «Il Collegio sindacale» e le parole: «del Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole: «del Collegio sindacale».

8. Nel comma 5 dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, le parole: «Il Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole: «Il Collegio sindacale».

9. Nel comma 6 dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: «Il Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole: «Il Collegio sindacale».

10. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-*bis* (*Registro dei candidati e delle candidate alla nomina a membro del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige*) — 1. Nel registro dei candidati e delle candidate alla nomina a membro del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige sono iscritte le persone che ne fanno domanda e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche;

b) conoscenza delle lingue italiana e tedesca;

c) possesso del requisito dell'indipendenza, come definito dall'art. 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Non può essere nominato membro del Collegio chi versa in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 del codice civile.

3. La Giunta provinciale stabilisce:


a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro;

b) le modalità e i termini per esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) le modalità di subentro dei membri supplenti.

4. La Ripartizione provinciale salute è responsabile per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del registro.»



Art. 33.

Modifiche della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, «Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale»

1. Nella lettera *d*) del comma 7 dell'art. 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, le parole: «del Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole: «del Collegio sindacale».

2. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, le parole: «del Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole: «del Collegio sindacale».

3. Nella lettera *e*) del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, le parole: «del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole: «del Collegio sindacale».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 34.

Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, «Nuove norme in materia di patrimonio scolastico»

1. Il comma 1 dell'art. 1-*bis* della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La Provincia è competente per la progettazione, la costruzione, l'arredamento, le attrezzature e la gestione delle scuole di musica. I compiti dei comuni, ai quali può anche essere affidata la realizzazione dei lavori a fronte del relativo finanziamento, e il relativo raccordo finanziario sono definiti mediante accordo sulla finanza locale tra la provincia e il Consiglio dei comuni.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Art. 35.

Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, «Promozione della banda larga sul territorio della provincia»

1. L'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, è così sostituito:

«Art. 1 (*Finalità*) — 1. L'obiettivo da raggiungere ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, è il collegamento completo e capillare di tutte le aree della provincia e di ogni comune e frazione alla rete in fibra ottica, per mettere a disposizione di tutte le aziende industriali, artigianali, terziarie e commerciali nonché delle abitazioni private, reti di comunicazione elettronica in grado di offrire almeno 100 Mbps, rapidamente potenziabili a velocità Gigabit. Tale obiettivo

può essere conseguito anche mediante la realizzazione congiunta di un piano elaborato in cooperazione tra i comuni e la provincia.»

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 36.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, «Interventi di politica attiva del lavoro»

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: «Ai soggetti ospitanti del settore privato che si assumono l'onere del pagamento di detta indennità per conto dell'Amministrazione provinciale oltre a essere rimborsata l'indennità pagata può essere concesso un bonus aggiuntivo.»

2. Nel comma 2 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, la parola: «contributo» è sostituita dalla parola: «bonus».

3. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Alle associazioni e istituzioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi di investimento nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute dalla Giunta provinciale per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il finanziamento delle attività di cui al comma 2, lettera *c*), può includere anche la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti nonché delle spese per la realizzazione dei relativi eventi.»

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 700.000,00 euro per l'anno 2020, in 700.000,00 euro per l'anno 2021 e in 700.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Capo V


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 37.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, «Mobilità pubblica»

1. Dopo l'art. 33 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono inseriti i seguenti articoli 33-*bis* e 33-*ter*:

«Art. 33-*bis* (*Norme in materia di sicurezza ferroviaria*) — 1. In materia di sicurezza dei trasporti ferroviari di interesse provinciale si applicano le prescrizioni tecniche



e procedurali contenute nella rispettiva normativa unionale e statale nonché nei rispettivi atti emanati dall'autorità nazionale sulla sicurezza ferroviaria in relazione allo stato di interconnessione delle linee ferroviarie di interesse provinciale con la rete nazionale.

Art. 33-ter (*Norme in materia di sicurezza tranviaria*) — 1. In materia di sicurezza dei trasporti tranviari di interesse provinciale si applicano le prescrizioni tecniche e procedurali contenute nella rispettiva normativa unionale e statale.»

Capo VI

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 38.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 5-*quater* dell'art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;
- b) il comma 1 dell'art. 47 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.

TITOLO V

NORME FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 39.

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto agli articoli 5, 9, 26, 29, 30 e 36, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 27 marzo 2020

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

20R00194



LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 2020, n. 3.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Numero straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - n. 16/Sez. gen. del 16 aprile 2020)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
PER GLI ESERCIZI 2020, 2021 E 2022

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2020 - competenza

Titolo – Tipologia	Importo
02-101	+300.749.037,12
03-500	+5.983.760,16
04-200	+3.143.503,50
04-300	+15.428.050,00
04-400	+388.660,00
05-300	+14.956.454,90
06-300	-0,01

Anno 2020 - cassa

Titolo – Tipologia	Importo
02-101	+749.037,12
04-200	+3.143.503,50
04-300	+15.428.050,00
04-400	+388.660,00
05-300	+14.956.454,90



Anno 2021 - competenza

Titolo – Tipologia	Importo
05-300	+4.537.646,49

Anno 2022 - competenza

Titolo – Tipologia	Importo
05-300	+3.786.827,03

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle spese

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2020 - competenza

Missione - Programma – Titolo	Importo
01-01-1	+446.364,36
01-02-1	-189.693,12
01-03-1	+383.640,84
01-03-2	+90.000,00
01-04-1	-1.587.140,35
01-05-1	+136.531,80
01-06-1	-3.645.287,68
01-06-2	+11.483.117,68
01-07-1	+6.000,00
01-08-1	+316.591,56
01-10-1	-9.832.528,03
01-11-1	-26.150.887,12
04-01-1	+5.711.895,72
04-02-1	+6.218.400,76
04-02-2	+88.953,00
04-04-1	+920.958,08
04-04-2	+76.329,54
04-06-1	+2.766.004,36
04-07-1	-2.672.196,96
05-01-1	+94.355,64
05-02-1	-422.952,92
05-02-2	+881.250,00
06-01-1	+28.387,80
06-02-1	+117.039,32
07-01-1	+54.342,36
08-02-1	+150.590,52
09-01-1	+83.714,60
09-02-1	+204.552,24
09-03-1	+41.365,08
09-04-1	+157.619,88
09-04-2	-60.000,00



09-05-1	+1.124.697,60
09-05-2	+82.000,00
09-08-1	+42.446,52
10-01-1	+25.684,20
10-02-1	-872.730,86
10-02-2	+1.330.714,50
10-04-1	-38.094,20
10-05-1	+1.653.661,92
10-05-2	-172.623,73
11-01-1	+11.577.591,38
12-01-1	+46.501,92
12-02-1	+26.224,92
12-03-1	+59.749,56
12-04-1	+30.550,68
12-05-1	+38.391,12
12-05-2	+1.155.000,00
12-07-1	-29.827,62
12-08-1	-611.786,60
12-08-2	-14.640,00
13-01-1	-601.689,84
13-05-2	+13.319.715,84
13-07-2	-5.026.123,52
14-01-1	+19.689,44
14-01-2	+700.000,00
14-02-1	+9.048.124,08
14-02-2	+300.000,00
14-03-1	-1.184.032,16
14-03-2	+1.250.000,00
15-01-1	+26.765,64
15-02-1	+5.018.228,39
15-02-2	+66.000,00
15-03-1	+155.488,96
16-01-1	+401.369,96
16-01-2	+4.874.454,90
17-01-1	+56.234,88
18-01-1	-194.121.804,05
18-01-2	+969.000,00
19-01-1	-40.000,00
20-01-1	+319.459.155,34
20-01-2	+4.900.000,00
20-02-1	+1.188.027,84
20-02-2	+156.899,48
20-03-1	+172.863.130,22
20-03-2	+7.500.000,00
50-02-4	-2.000.000,00

Anno 2020 - cassa

Missione - Programma – Titolo	Importo
01-01-1	+446.364,36
01-02-1	-189.693,12
01-03-1	+383.640,84
01-03-2	+90.000,00



01-04-1	-1.587.140,35
01-05-1	+136.531,80
01-06-1	-3.645.287,68
01-06-2	+11.483.117,68
01-07-1	+6.000,00
01-08-1	+316.591,56
01-10-1	-9.832.528,03
01-11-1	-25.215.720,51
04-01-1	+5.711.895,72
04-02-1	+6.218.400,76
04-02-2	+88.953,00
04-04-1	+920.958,08
04-04-2	+76.329,54
04-06-1	+2.766.004,36
04-07-1	-2.672.196,96
05-01-1	+94.355,64
05-02-1	-422.952,92
05-02-2	+881.250,00
06-01-1	+28.387,80
06-02-1	+117.039,32
07-01-1	+54.342,36
08-02-1	+150.590,52
09-01-1	+83.714,60
09-02-1	+204.552,24
09-03-1	+41.365,08
09-04-1	+157.619,88
09-04-2	-60.000,00
09-05-1	+1.124.697,60
09-05-2	+82.000,00
09-08-1	+42.446,52
10-01-1	+25.684,20
10-02-1	-872.730,86
10-02-2	+1.330.714,50
10-04-1	-38.094,20
10-05-1	+1.653.661,92
10-05-2	-172.623,73
11-01-1	+11.577.591,38
12-01-1	+46.501,92
12-02-1	+26.224,92
12-03-1	+59.749,56
12-04-1	+30.550,68
12-05-1	+38.391,12
12-05-2	+1.155.000,00
12-07-1	-29.827,62
12-08-1	-611.786,60
12-08-2	-14.640,00
13-01-1	-601.689,84
13-05-2	+13.319.715,84
13-07-2	-5.026.123,52
14-01-1	+19.689,44
14-01-2	+700.000,00
14-02-1	+9.048.124,08
14-02-2	+300.000,00
14-03-1	-1.182.032,16



14-03-2	+1.250.000,00
15-01-1	+26.765,64
15-02-1	+5.018.228,39
15-02-2	+66.000,00
15-03-1	+155.488,96
16-01-1	+401.369,96
16-01-2	+4.874.454,90
17-01-1	+56.234,88
18-01-1	+3.498.195,95
19-01-1	-40.000,00
20-01-1	+2.495.286,12
50-02-4	-2.000.000,00

Anno 2021 - competenza

Missione - Programma – Titolo	Importo
01-06-2	+968.039,07
01-07-1	+6.000,00
04-02-1	+196.000,00
04-04-1	+177.662,00
10-02-2	+353.050,00
10-04-1	-40.000,00
10-05-2	-1.743.896,56
13-05-2	+3.150.000,00
13-07-2	-3.082.092,06
14-01-1	-125.000,00
15-02-1	-220.000,00
16-01-1	-28.662,00
16-01-2	+4.537.646,49
18-01-1	+1.380.000,00
18-01-2	+1.769.000,00
20-01-1	-14.711.100,45
20-03-1	+15.451.000,00
20-03-2	-1.500.000,00
50-02-4	-2.000.000,00

Anno 2022 - competenza

Missione - Programma – Titolo	Importo
01-04-1	+1.110.000,00
01-04-2	-1.110.000,00
01-06-2	-1.394.899,55
01-07-1	+6.000,00
04-02-1	-16.000,00
04-04-1	+169.662,00
10-02-1	-310.000,00
10-02-2	+350.000,00
10-04-1	-40.000,00
13-07-2	-1.394.899,55
14-01-1	-125.000,00
16-01-1	-28.662,00



16-01-2	+3.786.827,03
18-01-1	+1.380.000,00
18-01-2	+1.769.000,00
20-01-1	-7.116.200,90
20-03-1	+8.251.000,00
20-03-2	-1.500.000,00

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, «Legge di stabilità provinciale per l'anno 2020»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

«3. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022 una spesa massima di 4.500.000,00 euro per l'anno 2020, di 9.000.000,00 euro per l'anno 2021 e di 9.000.000,00 euro per l'anno 2022. Tali importi si riferiscono all'amministrazione provinciale e all'azienda sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di soggiorno di Merano.»

Art. 4.

Allegati

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato *A*).

2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (allegato *B*).

3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato *H*).

4. Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (allegato 5).

5. Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato *N*).

6. Vengono allegate alla presente legge le variazioni d'interesse del Tesoriere (allegato n. 8/1).

TITOLO II

MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 5.

Disposizioni in materia di agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative, corsi, seminari, conferenze, letture o manifestazioni, e relative spese organizzative, che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.

2. Con riferimento alle agevolazioni per eventi, iniziative, corsi, seminari, conferenze, letture o manifestazioni, e relative spese organizzative, che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questo articolo e per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento sono ammesse a finanziamento, nel rispetto dei relativi stanziamenti di bilancio, sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.

3. La Giunta provinciale stabilisce le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni necessari per l'applicazione del presente articolo.



Art. 6.

*Disposizioni in materia di agevolazioni
nel settore culturale*

1. Per le agevolazioni concesse nel settore culturale per attività che si svolgono nel 2020 valgono le seguenti disposizioni, in deroga ai singoli regolamenti di settore:

a) in fase di rendicontazione vengono considerate tutte le spese ammissibili e documentate, anche non preventive, purché attinenti alle finalità per le quali il vantaggio economico è stato assegnato; esse comprendono anche le spese per le attività ordinarie e/o progettuali che non si sono potute realizzare causa emergenza sanitaria COVID-19 o che alternativamente si sono realizzate *on-line*;

b) sono ammesse e riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione: compensazioni fra titoli o voci di spesa anche non preventivamente autorizzate, spese di personale in caso non si ricorra agli ammortizzatori sociali attivati a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, spese relative a corsi di lingua e di educazione permanente con un numero minimo di partecipanti pari a cinque, anziché otto;

c) ai fini della rendicontazione è riconosciuto il totale delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, non tenendo conto del totale della spesa ammessa e quindi in deroga al principio di proporzionalità.

2. In deroga all'art. 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente nell'anno 2020 viene riconosciuto indipendentemente dal numero di ore di lezione effettivamente svolte.

3. In deroga all'art. 27-*bis* della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, il finanziamento del personale bibliotecario nell'anno 2020 è riconosciuto anche se il numero di giorni di apertura al pubblico delle strutture sarà inferiore a quello abitualmente stabilito dal regolamento delle singole biblioteche e il numero di prestiti e iniziative di promozione della lettura e della biblioteca subirà una flessione.

4. I vantaggi economici concessi per manifestazioni culturali a carattere sia straordinario sia ordinario che non verranno realizzate nel 2020 possono essere differiti all'anno successivo tramite riaccertamento dell'impegno di spesa.

5. Gli enti culturali di interesse provinciale di cui all'art. 4 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, sono autorizzati ad adottare misure con l'obiettivo di garantire la continuità dell'offerta culturale e della funzionalità gestionale nella fase dopo l'emergenza sanitaria COVID-19, anche tramite l'elaborazione di nuove modalità di produzione e messa in scena. Nel limite delle risorse disponibili è consentito agli enti, al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, di servirsi del proprio personale per attività atte al raggiungimento di tale obiettivo.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED ENERGIA

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il parere della commissione di cui all'art. 19, comma 6, viene meno in caso di valutazione positiva della variante al piano urbanistico da parte degli uffici competenti per la pianificazione comunale e paesaggistica e se non sono state inoltrate osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 5. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio comunica al comune la valutazione positiva degli uffici.»


Art. 8.

Titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni paesaggistiche

1. Tutti i titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni paesaggistiche in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020.

2. Le commissioni edilizie comunali costituite ai sensi dell'art. 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possono svolgere le funzioni della commissione comunale per il territorio e il paesaggio di cui all'art. 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, al più tardi fino al 6 novembre 2020.

3. Nel comma 2 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: «in base alle disposizioni procedurali in vigore fino a tale data» sono sostituite dalle parole: «in base alle norme e alle disposizioni procedurali in vigore fino a tale data».



Art. 9.

Sospensione dei termini

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori, perentori o esecutivi relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di controllo e sanzionatori aventi ad oggetto l'accertamento e la contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell'edilizia convenzionata di cui all'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste, delegati all'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata e pendenti alla data del 9 marzo 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 31 luglio 2020. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini di cui al primo periodo del presente articolo a carico di imprese, cittadini e liberi professionisti.

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la misura massima dei contributi per investimenti di cui al comma 1 è elevata all'80 per cento.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500.000,00 euro per l'anno 2020, in 2.500.000,00 euro per l'anno 2021 e in 2.500.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 39.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA, ECONOMIA COOPERATIVA, APPALTI PUBBLICI, PATRIMONIO, TASSA AUTOMOBILISTICA, RICERCA ED INNOVAZIONE

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia»

1. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, le parole: «9 e 14, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle parole: «9, 14, comma 1, lettera d) e 20-septies».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. L'art. 20-septies trova applicazione anche per i soggetti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.»


3. Dopo l'art. 20-sexies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente capo VIII-bis con l'art. 20-septies:

«CAPO VIII-bis (Misure per la gestione di situazioni di crisi e di emergenza) - Art. 20-septies (Misure anticongiunturali) - 1. In caso di eventi eccezionali determinanti un grave turbamento dell'economia, o di crisi finanziarie, nonché in situazioni emergenziali dovute a eventi eccezionali con effetti sul sistema economico provinciale, statale o internazionale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli operatori economici prestati agevolati, sovvenzioni, contributi, sussidi, contributi in conto interessi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere al fine di integrare la loro liquidità e mantenere i livelli occupazionali. Per tali interventi non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2-bis.

2. Fatta salva l'eventuale applicabilità di misure temporanee compatibili con l'art. 107, comma 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della disciplina dell'UE sugli aiuti di Stato in vigore. Qualora non soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, tali agevolazioni sono concesse quali aiuti "de minimis" in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, modificato con il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019.

3. La misura e le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150.000.000,00 euro per l'anno 2020, in 7.200.000,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 39.



Art. 12.

Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa»

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Misure straordinarie). — 1. Al fine di superare la crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologico causato dal virus COVID-19, le agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), possono essere concesse anche in deroga ai limiti temporali previsti nella stessa lettera.

2. I costi ammessi ad agevolazione ai sensi del comma 1 si riferiscono al periodo da febbraio a dicembre 2020 incluso anche se sostenuti antecedentemente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.500.000,00 euro per l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 39.

Art. 13.

Disposizioni sui criteri premianti di aggiudicazione nell'ambito del subappalto a microimprese, piccole e medie imprese e imprese localizzate sul territorio provinciale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, i lavori, i servizi e le forniture possono essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto compatibile, anche sulla base dei seguenti criteri qualitativi, sia discrezionali che tabellari:

a) impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione della totalità o di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese;

b) impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione della totalità o di parte della prestazione a imprese localizzate sul territorio provinciale;

c) impegno da parte del concorrente di acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese;

d) impegno da parte del concorrente di acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da imprese localizzate sul territorio provinciale;

e) impegno da parte del concorrente di praticare per le prestazioni affidate in subappalto la percentuale minore di sconto massimo rispetto a quanto previsto dall'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

2. La Giunta provinciale determina con linea guida le modalità di valutazione nonché la documentazione da richiedere ai concorrenti ai fini della valutazione dei criteri previsti dal comma 1.

Art. 14.

Soglie per prestazioni professionali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi ad essi connessi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possono essere affidati anche mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti.

Art. 15.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi è ammesso, se necessario, anche per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie.

Art. 16.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, per gli appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 2.000.000 euro e inferiore alla soglia UE, l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti.

Art. 17.

Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento

1. Non trova applicazione il comma 11 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ed è sospeso l'obbligo per tutte le procedure di gara, di qualsiasi tipo e per qualunque importo, di corredare l'offerta con una garanzia in forma di fideiussione o cauzione, denominata garanzia provvisoria.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione, salvo il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa antimafia. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa che consenta alla stazione appaltante di risolvere il contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dia esito negativo.



Art. 18.

Esecuzione del contratto e pagamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale, l'esecuzione in via d'urgenza è altresì consentita per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

2. Anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese esecutrici negli appalti di lavori, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunto il 60 per cento del valore dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore/dalla direttrice dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. Anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese fornitrici negli appalti di forniture, si procede con il pagamento in acconto dell'80 per cento del valore delle forniture consegnate e accettate dal direttore/dalla direttrice dell'esecuzione del contratto, benché non ancora inventariate.

Art. 19.

Anticipazione del prezzo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sul valore dei contratti d'appalto di lavori, nonché dei servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, che potrà essere aumentato fino al 40 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica soltanto per i contratti non ancora stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge provinciale.

Art. 20.

Fabbisogno aggregato

1. Nelle convenzioni-quadro stipulate ai sensi dell'art. 21-ter, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e nelle relative procedure di gara, l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture definisce specifiche soglie minime per l'adesione obbligatoria e per il *benchmark*, nonché soglie minime di consegna.

Art. 21.

Organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Dopo il comma 7 dell'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun

documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Sedute pubbliche si tengono nelle procedure tradizionali nonché nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature; in tali gare si effettua in seduta pubblica l'apertura dei campioni. La stazione appaltante comunica agli operatori economici interessati date e luoghi delle sedute pubbliche per l'apertura delle offerte o dei campioni.»

Art. 22.

Regime della proroga dei contratti di appalto e delle concessioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, la durata dei contratti di appalto e di concessione in corso di esecuzione può essere prorogata per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche oltre il termine eventualmente previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara.

Art. 23.

Limite temporale di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 sono norme speciali per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica causata dal *virus SARS-CoV-2*, per cui cessano di trovare applicazione a partire dal 15 aprile 2022.

Art. 24.


Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano»

1. Dopo l'art. 11-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-ter (*Affitti per attività commerciali durante l'emergenza epidemiologica COVID-19*). —

1. Per favorire la ripresa economica di imprese e operatori economici nonché di privati, i canoni di locazione ovvero concessione o le somme ad altro titolo previste per l'utilizzo di immobili di proprietà provinciale non sono dovuti dalle attività chiuse a seguito delle ordinanze emergenziali riguardanti COVID-19, per il periodo marzo-aprile 2020 o comunque fino alla riapertura dell'attività, qualora i soggetti interessati abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al fatturato relativo al 2019.»

2. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, le parole: «, qualora gli stessi destinino i sopraccitati beni al perseguimento dei propri fini istituzionali» sono soppresse.



3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500.000,00 euro per l'anno 2020, in 1.000.000,00 euro per l'anno 2021 e in 1.000.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 39.

Art. 25.

Sospensione di termini di pagamento della tassa automobilistica provinciale

1. Sono sospesi i termini per effettuare i versamenti della tassa automobilistica provinciale con scadenza di pagamento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza l'applicazione delle vigenti sanzioni e degli interessi per tardivo pagamento.

3. La rimessione nei termini non impedisce il versamento spontaneo alla scadenza ordinaria e non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non hanno effetto sul decorso dei termini per il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche.

Art. 26.

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, «Ricerca e innovazione»

1. Dopo la lettera *m)* del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*n)* misure a sostegno delle *start-up* innovative tramite la concessione di contributi fino al 100 per cento a copertura delle spese correnti e per la durata di eventi eccezionali determinanti un grave turbamento dell'economia ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il contributo può essere concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, o in regime *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 750.000,00 euro per l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 39.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, SALUTE, BANDA LARGA, FAMIGLIA

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, «Interventi di politica attiva del lavoro»

1. Dopo l'art. 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 32-bis (*Fondo bilaterale di solidarietà*). —
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la Provincia autonoma di Bolzano promuove e sostiene il fondo di solidarietà bilaterale, territoriale intersettoriale, in funzione dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste.

2. Tale fondo di solidarietà bilaterale, territoriale intersettoriale può essere anche integrato con fondi strutturali europei con destinazione territoriale.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000.000,00 euro per l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 39.

Art. 28.

Misure a copertura del periodo di sospensione dei progetti di inserimento lavorativo a favore di disoccupati e persone disabili dovuto all'emergenza COVID-19

1. Ai soggetti coinvolti nell'ambito di progetti di tirocinio per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate sul mercato del lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera *e)*, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, e nell'ambito di progetti di inserimento e reinserimento lavorativo in convenzione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *d)*, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, sospesi d'ufficio o su istanza del soggetto ospitante o cessati anticipatamente nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 400,00 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La medesima indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai soggetti coinvolti nell'ambito di progetti di inserimento e reinserimento lavorativo in convenzione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *d)*, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, la cui approvazione risulta in fase di istruttoria presso l'Ufficio provinciale Servizio Lavoro durante il periodo di sospensione dichiarato d'ufficio.



3. L'indennità di cui al comma 1 è erogata d'ufficio da parte dell'Ufficio provinciale Servizio Lavoro. In caso di tirocini per persone svantaggiate sul mercato di lavoro la persona interessata deve presentare apposita domanda.

4. Il pagamento dell'indennità di cui al comma 1 è rinnovata mensilmente in relazione al protrarsi del periodo di sospensione dichiarato d'ufficio. L'indennità è erogata nel caso in cui il periodo di sospensione perduri oltre il giorno 15 di ogni mese.

5. L'indennità prevista nell'ambito dei progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche, è erogata anche durante il periodo di sospensione applicato in conseguenza dell'emergenza COVID-19, anche nel caso in cui la persona si trovi in stato di malattia ovvero sia sottoposto a misure di quarantena obbligatoria. Il pagamento delle giornate di sospensione e la relativa copertura contributiva sono disposti da parte dell'ente ospitante sulla base del piano orario settimanale concordato nel progetto. I giorni di sospensione pagati, equivalgono a giorni di presenza effettiva. Il periodo di sospensione non viene recuperato al termine del progetto.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 179.200,00 euro per l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 39.

Art. 29.

Disposizioni a favore del personale incaricato dell'assistenza di ammalati COVID-19

1. Al personale incaricato dell'assistenza sia diretta che indiretta di persone affette da COVID-19 viene corrisposto, per l'anno 2020, un premio speciale o concesso un congedo straordinario speciale.

2. Le rispettive categorie professionali e l'ammontare del premio speciale nonché la misura del congedo straordinario speciale vengono stabiliti da parte della Giunta provinciale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000.000,00 euro per l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 39.

Art. 30.

Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, «Promozione della banda larga sul territorio della provincia»

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. L'obiettivo, ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è il collegamento completo e capillare di tutti gli utenti pubblici e privati e delle stazioni radio base (BTS) presenti sul territorio provinciale, attraverso reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità, in grado di offrire velocità di connessione pari ad almeno 1 Gbit/s simme-

trico, in maniera stabile, continuativa, affidabile e prevedibile per ogni connessione. La Giunta provinciale può consentire, per interventi puntuali che risultassero tecnicamente ed economicamente non sostenibili, la realizzazione di connessioni in grado di offrire velocità inferiori ad 1 Gbit/s. Tale obiettivo può essere conseguito anche mediante la realizzazione congiunta di un piano elaborato in cooperazione tra i comuni, la provincia e loro società.»

Art. 31.

Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, «Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige»

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, le parole: «e tre anni,» sono sostituite dalle parole: «e tre anni o fino al mese antecedente a quello del possibile inserimento degli stessi nella scuola dell'infanzia, se questo è successivo al compimento del terzo anno di vita,».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.400.000,00 euro per l'anno 2020, in 2.400.000,00 euro per l'anno 2021 e in 2.400.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 39.

Art. 32.

Deroga in materia di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore


1. In deroga all'art. 9, comma 1, della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, la domanda presentata dopo il ventesimo giorno del mese può dare diritto alla prestazione dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento per il minore anche per il mese in corso. Tale deroga vale unicamente per il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 33.

Contributi in conto interessi alle famiglie

1. La provincia è autorizzata a concedere ai lavoratori dipendenti che subiscono una riduzione dello stipendio conseguente allo stato di emergenza epidemiologica causato dal virus COVID-19, contributi in conto interessi sui mutui contratti con finalità di costituzione di liquidità per le famiglie. I contributi vengono erogati mediante pagamento unico e diretto agli istituti di credito.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.600.000,00 euro per l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 39.



TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 34.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante»

1. Nel comma 2 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: «o comunque corrispondente a quella delle graduatorie di istituto nazionali» sono soppresse.

Art. 35.

Modifiche della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, «Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica»

1. Nella lettera *a*) del comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, la parola: «verranno» è sostituita dalle parole: «potranno essere».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è inserita la seguente lettera:

«*b-bis*) i criteri per minimizzare gli effetti su ambiente, clima, biodiversità e paesaggio che vengono definiti dalla conferenza di servizi in materia ambientale su richiesta dell'ufficio provinciale competente per il bando di gara;».

3. Nel comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, il numero «90» è sostituito dal numero «120».

4. Il primo periodo del comma 10 dell'art. 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è soppresso.

Art. 36.

Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, «Ordinamento dell'artigianato»

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli ispettori autorizzati e le ispettrici autorizzate devono soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all'Allegato IV del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, e dall'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. Gli ispettori già autorizzati o abilitati e le ispettrici già autorizzate o abilitate alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei requisiti, di cui all'allegato IV, punto 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017.»

Art. 37.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12-*sexies* della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Nel periodo di inserimento professionale si trova altresì il personale docente di cui al comma 1 che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato nella misura inferiore a undici ore su ventidue ore settimanali o a nove ore su diciotto ore settimanali, se contestualmente frequenta un percorso formativo abilitante o specializzante previsto ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.»

2. Nel comma 2 dell'art. 12-*sexies* della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

Art. 38.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, con reviviscenza della lettera *a*) del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, come modificata dal comma 8 dell'art. 16 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22;

b) il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, con reviviscenza della lettera *h*) del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, come introdotta dal comma 17 dell'art. 16 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22;

c) il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.

TITOLO IV

NORME FINALI


Art. 39.

Disposizioni finanziarie

1. Per le variazioni al bilancio previste dal titolo I della presente legge la Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'attuazione delle misure previste dal titolo II della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti dei fondi per nuove iniziative legislative, iscritti nella missione 20, programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022.

3. All'attuazione delle altre disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.



4. La Giunta provinciale, nei limiti di cui ai commi 2 e 3, è autorizzata a effettuare gli occorrenti prelievi per integrare le disponibilità degli stanziamenti di spesa relativi ai singoli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 aprile 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

20R00195

LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 2020, n. 4.

Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/Sez. Gen. dell'8 maggio 2020*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure per la ripresa delle attività

1. Al fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della provincia di Bolzano, con la presente legge si disciplina la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

2. La ripresa delle attività e delle libertà di movimento è condizionata all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.


3. La Giunta provinciale è autorizzata, tramite l'Agenzia per la Protezione civile e nei limiti ritenuti necessari, a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è autorizzata a potenziare i servizi di prevenzione e cura, anche in deroga al Piano sanitario provinciale, al fine di ridurre i rischi per la salute della popolazione connessi all'emergenza sanitaria.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 71.000.000,00 euro per l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 3.

5. Per le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore. La Giunta provinciale promuove ogni azione utile a divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e a favorire così la responsabilizzazione della popolazione. Alla ripresa delle attività si provvede come indicato ai commi da 6 a 37.

6. Negli spostamenti nel territorio della provincia di Bolzano si osservano il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste all'allegato A, modificabili dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerano l'utilizzo delle mascherine sono esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali. Gli spostamenti all'interno del territorio provinciale e, previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, nel territorio trentino, sono liberi e non necessitano di autocertificazione o di motivazione, mentre si può uscire dalla Regione solo per ragioni di lavoro, di studio, di salute, per incontrare il proprio compagno o la propria compagna o i propri familiari, per motivi di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa statale. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

7. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale sanitario. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica.



8. L'attività sportiva e l'attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all'allegato A. Tali attività, come anche l'attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, a condizione che i bambini siano accompagnati e nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.

9. La coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura degli animali adomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza.

10. Per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

11. Per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Provincia, in cui non può avvenire alcun contatto diretto dei partecipanti, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Provincia.

12. Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui all'allegato A, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.

13. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio sono riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

14. A decorrere dall'11 maggio 2020 le attività inerenti i servizi alla persona e gli altri settori dei servizi sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

15. A decorrere dall'11 maggio 2020 i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

16. A decorrere dall'11 maggio 2020 le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, riprendono piena attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

17. A decorrere dal 25 maggio 2020 le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale e le attività turistiche riprendono piena attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

18. A decorrere dal 25 maggio 2020 riprendono l'attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo di seconda e terza categoria di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A. Le stesse misure di sicurezza si applicano anche per le funivie di prima categoria.

19. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio provinciale sono riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali di cui in allegato alla presente legge.

20. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, *master*, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore.

21. L'offerta dei servizi di cui all'art. 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è possibile a decorrere dal 18 maggio 2020, anche con avvio graduale per le diverse tipologie di servizio.

22. L'offerta dei servizi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del gestore:

a) nel caso di bambini con età fino a sei anni le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, escluso il personale di assistenza. Nel caso di bambini con età dai sei anni in poi le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei partecipanti, escluso il personale di assistenza;

b) i gruppi dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata dell'iniziativa ovvero per tutta la durata delle limitazioni previste per l'emergenza SARS-COV-2;

c) nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone;


d) le attività devono tenersi per quanto sia possibile all'aperto e comunque sempre nello stesso luogo. Le trasferte hanno luogo solo nelle immediate vicinanze e senza l'utilizzo di mezzi di trasporto di gruppo pubblici;

e) le condizioni di salute dei bambini partecipanti devono essere valutate con l'aiuto del pediatra di libera scelta, anche per l'eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate;

f) lo stato di salute del personale e dei partecipanti deve essere monitorato giornalmente sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;

g) il personale e i partecipanti a partire dai sei anni usano dei dispositivi di protezione in base alle indicazioni delle autorità sanitarie;

h) i casi sospetti sono gestiti sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;



i) nello svolgimento delle attività e nell'utilizzo di locali e materiali il gestore si attiene in maniera rigorosa a tutte le disposizioni igieniche previste ordinariamente e in relazione all'emergenza SARS-COV-2, in base alle indicazioni delle autorità sanitarie;

j) nell'ammissione alle iniziative deve essere data la precedenza a quei bambini i cui genitori non possono garantire per motivi lavorativi l'assistenza dei propri figli o ad altre specifiche indicazioni assistenziali.

23. Nelle situazioni in cui risulta strettamente necessaria un'assistenza, ma questa non risulti possibile ai sensi di quanto previsto dal comma 22, possono essere previste forme di assistenza di tipo individuale o comunque tali da garantire la necessaria sicurezza, anche derogando dai criteri normalmente previsti per i servizi di cui all'art. 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.

24. A decorrere dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività formative con i bambini nelle scuole dell'infanzia e delle lezioni nelle scuole secondo il calendario scolastico, è possibile offrire un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell'infanzia e le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le modalità per l'attivazione del servizio, comprese le iscrizioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle scuole dell'infanzia e delle scuole.

25. Il servizio di emergenza di cui al comma 24 viene progettato e realizzato dalle scuole dell'infanzia e dalle scuole primarie. La realizzazione spetta al personale pedagogico delle scuole dell'infanzia e al personale docente delle scuole primarie nel rispetto di quanto previsto dal loro stato giuridico.

26. Lo svolgimento delle attività previste dai commi 24 e 25 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni da parte delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, che possono essere ulteriormente precisate ed integrate dalla deliberazione di cui al comma 24:

a) nella scuola dell'infanzia le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, escluso il personale pedagogico. Nella scuola primaria le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei partecipanti, escluso il personale docente;

b) i gruppi di bambini dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata dell'iniziativa ovvero per tutta la durata delle limitazioni previste per l'emergenza SARS-COV-2;

c) anche il personale pedagogico e il personale docente che realizzano il servizio di emergenza, rimangono il più possibile costanti;

d) nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone;

e) le attività devono tenersi per quanto sia possibile all'aperto e comunque sempre nello stesso luogo;

f) la posizione e l'ammissione alle iniziative degli aventi diritto al servizio di emergenza hanno luogo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e al numero dei posti disponibili;

g) si applicano le condizioni stabilite dal comma 22, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*.

27. Il servizio di emergenza attivato presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie di cui al comma 24 può essere frequentato anche da bambini e bambine nonché da alunni e alunne di tutti i gradi di scuola che,

in base al loro handicap, vengono accompagnati o accompagnate da un collaboratore o da una collaboratrice all'integrazione.

28. Per gli alunni e le alunne che nell'anno scolastico corrente dovranno sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le scuole possono offrire attività di consulenza per l'apprendimento in presenza. Le scuole professionali possono organizzare i tirocini prescritti per il conseguimento della qualifica professionale. Lo svolgimento delle suddette attività è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni che possono essere precisate ed integrate dalla deliberazione di cui al comma 24:

a) sono previsti gruppi di massimo sei alunne e alunni;

b) il gruppo degli alunni e delle alunne rimane il più possibile costante, anche in caso di cambio dei docenti;

c) l'offerta della consulenza per l'apprendimento in presenza è organizzato in modo tale da rispettare le distanze interpersonali di sicurezza di almeno due metri.


29. L'offerta dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, attualmente sospesi o offerti in forma ridotta, è possibile a partire dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le modalità attraverso un piano di riattivazione dei servizi, in analogia a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 per i servizi sociali a favore delle persone con disabilità.

30. Le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca.

31. Gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca.

32. L'assessore provinciale competente alla mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate dall'assessore provinciale competente alla mobilità e trasporti.

33. Gli enti di cui all'art. 79 dello Statuto d'autonomia possono effettuare le sedute degli organi collegiali in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è regolamentata dagli enti medesimi e anche in deroga alla disciplina ordinaria-



mente applicabile. È in ogni caso necessario assicurare il rispetto dell'identificazione dei partecipanti, l'invio della comunicazione di convocazione almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, la pubblicità, anche in forma di pubblicazione successiva della registrazione della seduta, per i consigli comunali o le assemblee comprensoriali, e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento all'assistenza del segretario/della segretaria comunale, comprensoriale o segretario/segretaria generale. Il sindaco/La sindaca o il/la Presidente del Consiglio comunale o dell'Assemblea comprensoriale oppure il/la Presidente di altro organo collegiale, ove previsto, possono disciplinare gli aspetti di dettaglio, sia organizzativi che di funzionamento della seduta.

34. In relazione alle misure previste dalla presente legge le sindache e i sindaci altoatesini, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate. Le sindache e i sindaci individuano nel territorio di loro competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

35. Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Provincia.

36. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

37. La sospensione delle attività di cui al comma 19 è disposta, per dieci giorni, dal Presidente della Provincia. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui all'allegato A.

Art. 2.

Commissione di esperti

1. È istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. Tale commissione effettua il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e propone al Presidente della Provincia, in caso di ripresa del numero dei contagi, ovvero nel caso in cui si evidenzia una linea di tendenza che spinga verso il potenziale rischio di raggiungimento dei limiti di capacità del sistema di prevenzione e cura, l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività di cui all'art. 1, anche limitatamente ad aree circoscritte all'interno del territorio provinciale. La commissione propone altresì misure utili a ridurre il rischio di contagio. La commissione è composta da almeno cinque membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di competenza, tra cui l'epidemiologia, la virologia, la statistica nonché l'igiene e sanità pubblica, nominati dalla Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di organi collegiali, e rimane in carica per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2. Il membro più anziano della com-

missione svolge le funzioni di coordinatore/coordinatrice della commissione. Funge da segretario/segretaria un impiegato/una impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della Ripartizione provinciale salute. Per la partecipazione alla commissione si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La commissione può elaborare principi e parametri per il monitoraggio del rischio sanitario ulteriori rispetto a quelli previsti all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.

2. Le strutture preposte ai controlli sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge forniscono costantemente alla commissione di esperti ed esperte gli esiti delle attività espletate.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 3.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione delle misure recate dal comma 3 dell'art. 1, nonché dall'art. 2 della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti dei fondi per nuove iniziative legislative iscritti nella missione 20 programma 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022.

2. All'attuazione delle altre disposizioni recate dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

3. La Giunta provinciale, nei limiti di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata ad effettuare gli occorrenti prelievi per integrare le disponibilità degli stanziamenti di spesa relativi ai singoli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 8 maggio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

20R00196



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 1.

Misure urgenti per la ripresa dell'attività economica e sociale a seguito dell'emergenza COVID-19. Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 174 del 29 maggio 2020)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Misure a favore della liquidità delle piccole e medie imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo.

1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo, la Regione autorizza i Consorzi fidi ad utilizzare le risorse ad essi assegnate ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49), e ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38), per il rilascio di garanzie e per la concessione di contributi in conto interesse attualizzati relativi a finanziamenti destinati all'approvvigionamento delle scorte e al reintegro del capitale circolante.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

Art. 2.

Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative

1. Al fine di agevolare la continuità e l'ottimale gestione del credito alle imprese cooperative, la Regione autorizza l'estensione del Fondo Foncooper di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), anche al rilascio di finanziamenti e garanzie per il reintegro del capitale circolante alle imprese cooperative di tutte le dimensioni.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

1. Dopo l'art. 58 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserito il seguente:

«Art. 58-bis (*Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*). — 1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle imprese e degli altri enti del Terzo settore per i quali l'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) prevede l'iscrizione nell'apposito Registro, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, operanti in Emilia-Romagna, la Regione assegna ai Consorzi fidi, abilitati ai sensi degli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), risorse destinate ad erogare contributi per l'abbattimento dei costi di accesso al credito ed alla garanzia relativi a finanziamenti di breve-medio periodo per il superamento delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.


2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 40 del 2002

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 40 del 2002 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere e rilanciare il turismo a seguito delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, qualificando ed innovando l'offerta turistica in relazione ai nuovi scenari, la Regione può concedere contributi a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definiscano i beneficiari, le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.»



Art. 5.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 11 del 2017*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all'editoria locale) è inserito il seguente:

«3-bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza COVID-19, ai soggetti di cui all'art. 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di svolgere campagne di comunicazione istituzionale per la promozione delle politiche, degli interventi e dei servizi regionali. I contributi saranno condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi i soggetti di cui all'art. 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), ed ai commi 3 e 4.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 45
della legge regionale n. 13 del 2019*

1. Al comma 3 dell'art. 45 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) le parole «dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020».

Art. 7.

Proroga degli organi delle Destinazioni turistiche

1. Al fine di garantire la continuità amministrativa durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 della leg-

ge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica), gli organi delle Destinazioni turistiche in scadenza nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 restano in carica fino al 31 dicembre 2020.

Art. 8.

*Deroga all'art. 22, comma 2,
della legge regionale n. 25 del 2017*

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), per l'anno 2020 sono consentite le vendite promozionali per il periodo antecedente i saldi estivi.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telegrafico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 maggio 2020

BONACCINI

(Omissis).

20R00192





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 8 2 9 *

€ 4,00

